[redacted] E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1141

[redacted] E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2/1141

GAZZETTA UFFICIALE
OCT. 1944

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 63

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 3 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 3
All'Estero: Abb annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In Italia e Colonie: Abb annuo L. 100 —; Un fascicolo Prezzi vari.
All'Estero (serie a, titoli, obbligazioni, cartelle): Abb annuo L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.
Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.
Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia» . . . Pag. 382

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 385

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 5 7 1

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggi titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb annuo L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abb annuo L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia» . . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero» . . Pag. 383

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori» . Pag. 383

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani» . . . . . Pag. 383

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Esami di procuratore . . . . . Pag. 383

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 385

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, relativo alla temporanea istituzione di una Sezione distaccata di Corte d'appello in Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado dai Tribunali di Foggia e di Lucera;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la giurisdizione della Sezione distaccata di Corte di appello istituita temporaneamente in Lucca con R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è estesa anche alla materia civile.

La Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucca cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 178. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Art. 2.

Il provvedimento di scioglimento degli organi deliberativi e di nomina di Commissari straordinari è adottato dal Ministro per il tesoro. Nei casi, però, in cui l'attività delle Aziende e degli Istituti di cui all'art. 1 ricada anche nella sfera di competenza di altri Ministeri, il provvedimento è adottato di concerto fra il Ministro per il tesoro ed i Ministri di tali dicasteri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 142. — EMANUELI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Le Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 178. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sono estese alle Aziende di credito ed agli Istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 142. — EMANUEL

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;
Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

L'avv. Nicola Catalano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

0 2 6 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Messaggero » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Votrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Votrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Masi è nominato commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Masi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Esami di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1944 col quale furono sospese le sessioni di esami di procuratore, per concorso e per idoneità, indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica per-

ticolo 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 4.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti cancellerie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prova a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;
2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;
3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;
4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;
5. Avv. Manfredonia Lionello, del Foro di Roma, componente;
6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;
9. Avv. Mantiga Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;
10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: IVANOE BONOMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE IV - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1941 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;

procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso de requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'ar-

La Commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;

3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;

4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;

5. Avv. Manfredonia Lioncllo, del Foro di Roma, componente;

6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;

9. Avv. Mantiga Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;

10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: IVANOE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,45
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	94,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° *semestre* 1943 *calcolo pel* 1° *e* 2° *semestre* 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo: Con cedola	Detratto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,60	68,10	63,79	61,29
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,65	76,14	74,39
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,20	61,02
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,89
6	» 3,50 % (1934)	65,90	61,15	59,49	57,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,02	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	494 —	456,45	444,60
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1903, n. 731)	465,75	457 —	420,05	411,30
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	447,50	440 —	403,50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
12	» » » edilizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412,30	402,30
13	» » risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3 %	400 —	394,22	360,58	354,80
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420,22	383,98	378,20
16	» » » Tirreno 5 %	495 —	485 —	446,50	436,50
17	» » » Maremmane 5 %	497 —	487 —	448,30	438,30
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	437 —	431 —	393,90	387,90
19	» » » Cuneo 3 %	428 —	422 —	385,80	379,80
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	350 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	460 —	450,20	414,93	405,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	375,17	342,49	337,66
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	434 —	428,22	391,18	385,40
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,09	85,59
27	» - 1945 - 5 % (15 Febbraio)	70,65	68,15	63,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,66	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	70,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 4 % (15 Settembre)	71,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquenn. - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	350 —	344,20	315,78	309,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	172 —	168 —	155,20	151,20
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	484,37	478 —	436,87	427,50
	3,75 %	890,75	872 —	803,55	784,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,60	68,10	63,79	61,29
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,65	76,14	74,39
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,20	61,02
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,89
6	» 3,50 % (1934)	65,90	64,15	59,49	57,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,92	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	494 —	456,45	444,60
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	465,75	457 —	420,05	411,30
10	» 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	447,50	440 —	403,50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
12	» » » edilizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412,30	402,30
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3 %	400 —	391,22	360,58	351,80
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420,22	383,98	378,20
16	» » » Tirreno 5 %	495 —	485 —	446,50	436, 0
17	» » » Maremmane 5 %	497 —	487 —	448,30	438,30
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	437 —	431 —	393,90	387,90
19	» » » Cuneo 3 %	428 —	422 —	385,80	379,80
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	350 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	460 —	450,20	414,98	405,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	375,17	342,49	337,66
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	434 —	428,22	391,18	385,40
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,09	85,59
27	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	70,65	68,15	63,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,66	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	70,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 4 % (15 Settembre)	71,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquennali - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	350 —	344,20	315,58	309,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	172 —	168 —	155,20	151,20
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	484,37	475 —	436,87	427,50
36	» ordinarie » » 3,75 %	890,75	872 —	803,55	784,80
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	71,10	65,89	63,99
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	407,50	395 —	368 —	355,50
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	431,25	420 —	389,25	378 —
40	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	431,25	420 —	389,25	378 —
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	446,50	434 —	403,10	390,60
42	» » » » » » » Roma 5 %	447,50	435 —	404 —	391,50
43	» » » » » » » Torino 4 ½ %	455,30	444,05	410,90	399,65
44	» » » » » » » Milano 5 %	475,50	463 —	429,20	416,70
45	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 ½ %	462 —	450,75	416,93	405,68
46	I. R. I. Mare - 4,50 %	425 —	413,50	383,65	372,15
47	» Ferro - 4,50 %	450 —	438,75	406,13	394,88
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	541 —	526 —	488,40	473,40
49	» » » 6,50 %	556,25	540 —	502,25	486 —
50	Azioni A. N. I. C.	102 —	99 —	92,10	89,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° semestre 1943 valevole pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato Esteri				
51	Prestito Ungherese	230 —	219,50	208,05	197,55
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	475 —	436,87	427,50
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	542,50	530 —	488,50	477 —
54	» » » - Roma 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
55	» » » » Conversione 4 %	526 —	516 —	474,40	464,40
56	» » » » 3,50 %	501,75	493 —	452,45	443,70
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	447,87	438 —	403,57	394,20
58	» » » » 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40
59	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » delle Venezie 5 %	500,30	487,80	451,72	439,02
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	500 —	490 —	454 —	441 —
62	» » » » » Conv. 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470,50	468 —	424,70	412,20
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	423 —	414 —
65	» » » » Conv. 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
68	» » » » 5 %	512,50	500 —	462,50	450 —
69	» » Banco Sicilia 5 %	531,50	519 —	479,10	467,10
70	» » » » 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
71	» » » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
72	» » » » 3,75 %	482,37	473 —	435,07	425,70
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485 —	472,50
74	» » » » 4 %	507 —	497 —	457,30	447,30
75	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	490 —	459,10	449,10
77	» » » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80
78	» » » » 3,50 %	506,75	498 —	456,95	448,20
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20
80	» » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
81	» » » Conversione 4 %	509 —	499 —	458,10	449,10
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,75	432 —
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50
85	» » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
87	» » » 3,50 %	515,75	507 —	465,05	456,30
88	Opera Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	560 —	550 —	505 —	495 —
89	» » » » 3,75 %	490,37	490 —	450,37	441 —
90	» » » » 3,50 %	525,75	520 —	476,75	468 —
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	540 —	525 —	487,50	472,50
92	» I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	542 —	527 —	489,20	474,30
93	» Nazionale Credito Edilizio 5 %	543 —	528 —	490,20	475,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

51	Prestito Ungherese	230 —	219,50	208,05	197,55	
	Obbligazioni ordinarie e equiparate.					
52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	475 —	456,87	427,50	
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	542,50	550 —	489,50	477 —	
54	» » - Roma 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80	
55	» » » Conversione 4 %	528 —	516 —	474,40	464,40	
56	» » » 3,50 %	501,75	493 —	452,13	443,70	
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	447,37	438 —	403,57	394,50	
58	» » » » 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40	
59	» » » » Conversione 4 %	520 —	500 —	460 —	450 —	
60	» » » delle Venezie 5 %	500,30	487,80	451,72	439,02	
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —	
62	» » » » » Conv. 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80	
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Goriziа 5 %	470,50	468 —	424,70	412,20	
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	423 —	414 —	
65	» » » » » Conv. 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90	
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20	
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —	
68	» » » » 5 %	512,50	500 —	462,50	450 —	
69	» » Banco Sicilio 5 %	521,50	510 —	470,60	467,10	
70	» » » » 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20	
71	» » » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10	
72	» » » » 3,75 %	482,37	473 —	435,07	425,70	
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485 —	472,50	
74	» » » » 4 %	507 —	497 —	457,30	447,30	
75	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —	
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	490 —	459,10	449,10	
77	» » » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80	
78	» » » » 3,50 %	500,75	498 —	456,95	448,20	
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20	
80	» » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —	
81	» » » Conversione 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10	
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,75	432 —	
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20	
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50	
85	» » » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50	
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80	
87	» » » 3,50 %	513,75	507 —	465,05	456,30	
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	560 —	550 —	505 —	495 —	
89	» » » 3,75 %	490,37	490 —	450,37	441 —	
90	» » » 3,50 %	528,75	520 —	476,75	468 —	
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	510 —	525 —	487,50	472,50	
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	542 —	527 —	489,20	474,30	
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	543 —	528 —	490,20	475,20	
94	» » » 3,50 %	496,75	488 —	447,95	439,20	
95	» » » 5 %	520,50	517 —	477,80	467,30	
96	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80	
97	» » » » Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80	
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40	
99	» » » » Conversione 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40	
100	» » » » Miglioramento 5 %	518,50	506 —	467,90	456,40	
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 1/2 %	515 —	500 —	465 —	450 —	
102	» » » (serie ordinaria) 6 1/2 %	513 —	498 —	463,20	448,20	
103	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	—	—	—	—	
104	» » » 5 % (III emissione)	—	—	—	—	
105	» » » 5 % (VII emissione)	914,50	932 —	851,30	838,80	
106	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70	
107	» » » » Conversione 4 %	504 —	494 —	454,60	444,60	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 6 8 1

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 153, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1937, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del Concorso per esame a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1937:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianconi Arturo	8,066	7,500	15,566
2	Fiorucci Cesare	7,966	7,550	15,516
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pieroni Vittorio	8,283	7,500	15,283
6	Sanfilippo Angelo	8,016	7,200	15,216
7	Cannarozzi de Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlingieri Giovanni	7,983	7	14,983
9	Ferraro Mario	7,900	7	14,900
10	La Bianca Michele	7,900	7	14,900
11	De Santis Giovanni	7,900	7	14,900
12	Pudiano Mario	7,900	7	14,900
13	Calanda Raffaele	7,900	7	14,900
14	Mauro Giuseppe	7,900	7	14,900
15	Barra Mario	7,900	7	14,900
16	De Rosa Luigi	7,900	7	14,900
17	Lorenzini Umberto	7,900	7	14,900
18	Pellio Giuseppe	7,900	7	14,900
19	Biagesio Francesco	7,900	7	14,900
20	Paone Rinaldo	8,166	6	14,166
21	Castiglione Pasquale	7,283	6,800	14,083
22	Virga Antonio	7,516	6,500	14,016
23	De Simoncinis Massimo	7,850	6,150	14
24	Sanfilippo Ernesto	7,700	6,255	13,955
25	Guerra Mario	7,650	6,300	13,950
26	Baldassarre Carlo	7,933	6,010	13,943
27	Romano Pietro	7,433	6,500	13,933
28	Varacalli Amato	7,716	6,200	13,916
29	Guglielmi Aldo	7,633	6,200	13,833
30	Schinco Vincenzo	7	6,800	13,800
31	Di Fede Angelo	7,166	6,600	13,766
32	Ruti Renzo	7,466	6,250	13,716
33	Antinolfi Salvatore	7,666	6	13,666
34	Capasso Arcangelo	7,616	6	13,616
35	Petrarolo Mario	7,366	6,200	13,566
36	Pinoti Riccardo	7,516	6	13,516
37	Zanniello Giuseppe	7,483	6,020	13,503
38	Agnello Martino	7,483	6	13,483
39	Romei Carlo	7,233	6,200	13,433
40	Bazzoni Mario	7,033	6,350	13,383
41	Ferrelli Pellegrino	7,383	6	13,383
42	Corona Sesto	7,216	6	13,216
43	Casanova Trifone	7	6,100	13,100
44	Romano Roberto	7,033	6	13,033
45	Bezzolla Vittorio	7	6,015	13,015
46	Mirabella Nicola	7	6,010	13,010
47	Polizzi Renato	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bianconi Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pieroni Vittorio
6. Sanfilippo Angelo
7. Cannarozzi de Grazia Francesco Paolo
8. Berlingieri Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Pudiano Mario
13. Calanda Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Pellio Giuseppe
19. Biagesio Francesco
20. Paone Rinaldo
21. Castiglione Pasquale
22. Virga Antonio
23. De Simoncinis Massimo
24. Sanfilippo Ernesto
25. Guerra Mario
26. Baldassarre Carlo
27. Romano Pietro
28. Varacalli Amato
29. Guglielmi Aldo
30. Schinco Vincenzo
31. Di Fede Angelo
32. Ruti Renzo
33. Antinolfi Salvatore
34. Capasso Arcangelo
35. Petrarolo Mario
36. Pinoti Riccardo
37. Zanniello Giuseppe
38. Agnello Martino
39. Romei Carlo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 135, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario del ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianconi Arturo	8,060	7,500	15,560
2	Fiorucci Cesare	7,966	7,350	15,316
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pieroli Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Santucci Augusto	8,016	7,200	15,216
7	Cammerozzi de Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlingieri Giovanni	7,983	7	14,983
9	Ferraro Mario	8,166	6,800	14,966
10	La Bianca Michele	7,433	7,500	14,933
11	De Santis Giovanni	7,883	7	14,883
12	Padiliano Mario	7,650	7,100	14,750
13	Catania Raffaele	7,800	6,900	14,700
14	Mauro Giuseppe	8,083	6,600	14,683
15	Barra Mario	8,450	6,200	14,650
16	De Rosa Luigi	8,416	6,200	14,616
17	Lorenzini Umberto	7,400	7,200	14,600
18	Pellio Giuseppe	7,116	7,150	14,566
19	Biancato Francesco	8,316	6,150	14,466
20	Romano Carlo	7,416	7	14,416
21	Coppola Vincenzo	7,583	6,805	14,388
22	De Santis Antonio	7,483	6,900	14,383
23	Spadoni Mario	7,666	6,705	14,371
24	Castiglione Pasquale	7,233	6,800	14,033
25	Virga Antonio	7,516	6,500	14,016
26	De Simeonibus Massimo	7,850	6,150	14
27	Santolicandro Ernesto	7,700	6,255	13,955
28	Guerra Mario	7,650	6,300	13,950
29	Baldassarre Carlo	7,933	6,010	13,943
30	Romano Pietro	7,433	6,500	13,933
31	Varacalli Amato	7,716	6,200	13,916
32	Guglielmi Aldo	7,683	6,200	13,883
33	Schirato Vincenzo	7	6,800	13,800
34	Di Fede Angelo	7,166	6,600	13,766
35	Ruti Renzo	7,466	6,250	13,716
36	Antinolfi Salvatore	7,666	6	13,666
37	Cipresso Arcangelo	7,616	6	13,616
38	Petrarulo Mauro	7,366	6,200	13,566
39	Pinoti Riccardo	7,516	6	13,516
40	Zammillo Giuseppe	7,483	6,020	13,503
41	Agnello Martino	7,483	6	13,483
42	Romei Carlo	7,233	6,200	13,433
43	Razzoni Mario	7,033	6,350	13,383
44	Ferretti Felice	7,333	6	13,333
45	Corona Siro	7,216	6	13,216
46	Casamassima Tiesino		6,100	13,100
47	Romano Umberto	7,033	6	13,033
48	Bazzoli Mario	7	6,015	13,015
49	Mirabella Nicola	7	6,010	13,010
50	Polizzy Renato	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopradetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bianconi Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pieroli Vittorio
6. Santucci Augusto
7. Cammerozzi De Grazia Francesco Paolo
8. Berlingieri Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Padiliano Mario
13. Catania Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Pellio Giuseppe
19. Biancato Francesco
20. Romano Carlo
21. Coppola Vincenzo
22. De Santis Antonio
23. Spadoni Mario
24. Castiglione Pasquale
25. Virga Antonio
26. De Simeonibus Massimo
27. Santolicandro Ernesto
28. Guerra Mario
29. Baldassarre Carlo
30. Romano Pietro
31. Varacalli Amato
32. Guglielmi Aldo
33. Schirato Vincenzo
34. Di Fede Angelo
35. Ruti Renzo
36. Antinolfi Salvatore
37. Cipresso Arcangelo
38. Petrarulo Mauro
39. Pinoti Riccardo
40. Zammillo Giuseppe
41. Agnello Martino
42. Romei Carlo
43. Razzoni Mario
44. Ferretti Felice
45. Corona Siro
46. Casamassima Tiesino
47. Romano Umberto
48. Bazzoli Mario
49. Mirabella Nicola
50. Polizzy Renato

Roma, addì 16 agosto 1943

Il Ministro: BARATTONO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1943
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 154 — D'ELIA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940;

Ritenuto che la predetta commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale, ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940:

1)	Germani Angela di Giuseppe	con punti	52,40/100
2)	Bertolo Antonina di Francesco	»	52,25/100
3)	Perfile Lucia di Giovanni	»	51,62/100
4)	Guida Giovanna fu Antonino	»	50,25/100
5)	Zappulla Rosa fu Giovanni	»	50/100
6)	Cammura Maria di Salvatore	»	48,37/100
7)	Palilla Maria fu Salvatore	»	46,50/100
8)	Maggiore Giuseppina fu Salvatore	»	45,81/100
9)	Cirillo Maria di N. N.	»	45,50/100
10)	Leonardi Rosaria di Filadelfio	»	45,25/100
11)	Russo Maria di Giuseppe	»	43,50/100
12)	Laferlita Concetta fu Sebastiano	»	43,12/100
13)	Adornetto Vincenza di Giuseppe	»	42,75/100
14)	Valvo Francesca	»	42,65/100
15)	Roccuzzo Francesca di Vincenzo	»	42,50/100
16)	Indelicato Agata fu Angelo	»	42,10/100
17)	Lanzafame Concetta fu Sebastiano	»	42,31/100
18)	Ciatto Nunziata di Gaetano	»	41,06/100
19)	Palermo Giuseppina fu Antonio	»	40,80/100
20)	Lizzio Giovanna fu Giovanni	»	40,31/100
21)	Bellomi Clara	»	40,18/100
22)	Zuccalà Gesualda	»	39,71/100
23)	Tanteri Barbara di Eugenio	»	39,50/100
24)	Castro Maria fu Giovanni	»	39,31/100
25)	Grasso Agata di Leonardo	»	39,06/100
26)	Caltabiano Rosaria di Rosario	»	38,53/100
27)	Lombardo Adele	»	38,12/100
28)	Piazza Anna di Serafino	»	38/100
29)	Romano Concetta fu Concetto	»	38/100
30)	Serrano Ida fu Vincenzo	»	37,45/100
31)	Tanteri Maria di Eugenio	»	36,38/100
32)	Zappalà Sebastiana fu Diego	»	36,25/100
33)	Canino Angela di Giovanni	»	36,08/100
34)	Prochilo Maria Rosa	»	35,93/100
35)	Zappalà Concetta di Antonino	»	35,85/100
36)	Signorelli Carmela fu Antonino	»	35,62/100
37)	Rubonello Francesca di Gaetano	»	35,18/100
38)	Giuliano Maria di Sebastiano	»	35,12/100

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: A. FAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940.

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1940 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) Germani Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Perfile Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Iudica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Acireale (Borgata Poz);

6) Cammura Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

7) Palilla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Romano;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Cirillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: A. FAZIO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950:

1)	Germani Angela di Giuseppe	con punti 52,40/100
2)	Bertolo Antonina di Francesco	» 52,25/100
3)	Pertile Lucia di Giovanni	» 51,62/100
4)	Guida Giovanna fu Antonio	» 50,56/100
5)	Zappulla Rosa fu Giovanni	» 50/100
6)	Cannura Maria di Salvatore	» 48,37/100
7)	Palilla Maria fu Salvatore	» 46,56/100
8)	Maggiore Giuseppina fu Salvatore	» 45,81/100
9)	Cirillo Maria di N. N.	» 45,30/100
10)	Leonardi Rosaria di Filadelfio	» 45,25/100
11)	Russo Maria di Giuseppe	» 43,50/100
12)	Lafiglita Concetta fu Sebastiano	» 43,12/100
13)	Adornetto Vincenza di Giuseppe	» 42,75/100
14)	Valvo Francesca	» 42,45/100
15)	Boccuzzo Francesca di Vincenzo	» 42,50/100
16)	Indelicato Agata fu Angelo	» 42,45/100
17)	Lamafame Concetta fu Sebastiano	» 42,34/100
18)	Ciano Nunziata di Gaetano	» 41,96/100
19)	Palermo Giuseppina fu Antonio	» 40,80/100
20)	Lazzio Giovanna fu Giovanni	» 40,31/100
21)	Bellomi Clara	» 40,18/100
22)	Zuccalà Gesualda	» 39,71/100
23)	Tanieri Barbara di Eugenio	» 39,50/100
24)	Castro Maria fu Giovanni	» 39,31/100
25)	Grasso Agata di Leonardo	» 39,06/100
26)	Calabriano Rosaria di Rosario	» 38,43/100
27)	Lombardo Adele	» 38,12/100
28)	Piazza Anna di Serafino	» 38/100
29)	Romano Concetta fu Concetto	» 38/100
30)	Seriano Ida fu Vincenzo	» 37,75/100
31)	Tanieri Maria di Eugenio	» 36,28/100
32)	Zappalà Sebastiana fu Diego	» 36,25/100
33)	Canino Angela di Giovanni	» 36,06/100
34)	Prochilo Maria Rosa	» 35,93/100
35)	Zappalà Concetta di Antonino	» 35,84/100
36)	Signorelli Carmela fu Antonino	» 35,62/100
37)	Rubonello Francesca di Gaetano	» 35,18/100
38)	Gallisano Maria di Sebastiano	» 35,12/100

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1950 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) Germani Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Pertile Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Iudica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Acireale (Borgata Poz);

6) Cannura Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

7) Palilla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Cirillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1951

Il prefetto: A. Fazio

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 7 2 1

0273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Pag. 391

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea . . . . . Pag. 391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro . . . Pag. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 392

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, è obbligatoria anche per gli autoveicoli che, in mancanza di ogni altro elemento relativo all'immatricolazione, debbono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ritenersi, per il tipo e la serie cui appartengono, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1930, nonchè per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, salve le eccezioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83.

Sono soggetti altresì a denunzia gli autoveicoli stessi, anche se inefficienti o ridotti allo stato di relitti, e gli organi e parti di essi ancora utilizzabili, comunque detenuti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il certificato di approvazione con la seguente annotazione: « Autoveicolo immatricolato (o costruito) anteriormente al 1° gennaio 1930, riconosciuto idoneo al traffico ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83 ».

Art. 7.

Trascorso il termine per il rilascio del certificato di approvazione s'intendono revocate di diritto le eventuali licenze di circolazione rilasciate per gli autoveicoli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIARDONA — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.T.C. n. 1, foglio n. 11. — CASAMURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento dello stato di efficienza e delle condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e del presente decreto è disposto dal direttore del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su domanda nella prescritta carta da bollo che gli interessati debbono presentare contemporaneamente alla denunzia.

Per gli autoveicoli suddetti, riconosciuti idonei al traffico, gli Ispettorati compartimentali rilasceranno agli stessi viene ceduto il diritto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro L.G.M.T.C., n. 1, foglio n. 11. — CASABURI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 34;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Ripost militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
027781

dice penale il condannato all'ergastolo, a cui il comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 14 dicembre 1933, n. 34;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la eserciterà a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 143. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 60 del 26 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 211.
Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 212.
Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 2 8 0 1

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 143. — EMANUEL

Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 241.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 242.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 2 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 7 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo . Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.
Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 . . . . . Pag. 393

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.
Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti . . . . . Pag. 394

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.
Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia . . . . . Pag. 394

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 395

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 396

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza . . . . . Pag. 396

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro. Pag. 396

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 396

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . Un fascicolo . Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Un fascicolo . Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 . . . . . Pag. 393

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti . . . . . Pag. 394

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia . . . . . Pag. 394

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1944.

Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo . . . . . Pag. 396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 396

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza . . . . . Pag. 396

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro. Pag. 396

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 396

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istituto di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro pel tesoro è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione di biglietti di banca stabilite dall'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 150. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto presidenziale 3 settembre 1944, con il quale l'avv. Gino Gasparini, presidente della Corte dei conti, sottoposto a procedimento per epurazione, è stato sospeso dall'ufficio ai termini dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Ritenuta la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative all'anzidetto ufficio;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato dal R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 151. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, recante norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può essere esercitata l'azione civile secondo le disposizioni degli articoli 22 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 828016

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 150. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto presidenziale 3 settembre 1944, con il quale Pres. Ciro Gasperini, presidente della Corte dei conti, sottoposto a procedimento per l'epurazione, è stato sospeso dall'ufficio, ai termini dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Ritenuta la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni inerenti all'ufficio;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato dal R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prof. Gustavo Ingrosso è incaricato delle funzioni di presidente della Corte dei conti fino alla definizione del giudizio di epurazione nei confronti dell'avv. Gino Gasperini.

Per la durata dell'incarico il prof. Gustavo Ingrosso è equiparato al grado secondo della gerarchia statale con diritto a percepire lo stipendio e gli altri assegni spettanti al presidente della Corte dei conti.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 151. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, recante norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può essere esercitata l'azione civile secondo le disposizioni degli articoli 22 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 158. — EMANUEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 22 dicembre 1942 del Ministro per gli scambi e per le valute, col quale furono autorizzati, fra gli altri, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca nazionale del Lavoro, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Considerato che nulla più osta a che la Banca di America e d'Italia sia nuovamente ammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia ai sensi del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse anche per il corrente anno 1944;

Decreta:

I seguenti Istituti:
Banca nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara:

sono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Al fini e con le modalità medesime anche la Banca d'America e d'Italia è ammessa a funzionare — fino al 31 dicembre 1944 — da agenzia della Banca d'Italia.

Roma, addì 27 settembre 1944

Il Ministro: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

dell'Istituto nazionale per la conserve alimentari e la nomina di un commissario per la sua gestione straordinaria;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituto predetto che, per gli avvenimenti succedutisi, non ha potuto regolarmente svolgersi;

Decreta:

Il dott. Guido Troise è confermato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

Il Ministro: GROSONI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4 B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata la opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 ottobre 1944, il signor Ferrante Baldassare è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 22 dicembre 1942 del Ministro per gli scambi e per le valute, col quale furono autorizzati, fra gli altri, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca nazionale del Lavoro, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Considerato che nulla più osta a che la Banca di America e d'Italia sia nuovamente ammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia ai sensi del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse anche per il corrente anno 1944;

Decreta:

I seguenti Istituti:
Banca nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara;
sono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Ai fini e con le modalità medesime anche la Banca d'America e d'Italia è riammessa a funzionare — fino al 31 dicembre 1944 — da agenzia della Banca d'Italia.

Roma, addì 27 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1937 concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e la nomina del commissario straordinario per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1943 che conferma nella carica di commissario straordinario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari il dott. Giuseppe Bianchi;

Ritenuta la necessità di confermare nella carica di commissario straordinario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari il dott. Giuseppe Bianchi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bianchi è confermato nella carica di commissario straordinario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata la opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 ottobre 1944, il signor Ferrante Baldassare è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di L. 150 al netto delle ritenute di legge.

Roma, addì 1° ottobre 1944

Il Ministro per la marina:
DE COURTEN

p. *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*: COSTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1944.

Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che per le attuali contingenze, occorre facilitare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui tale pagamento devesi effettuare mediante applicazione di marche da bollo, nonchè il pagamento di altre tasse a mezzo di marche da bollo;

Decreta:

Per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, è consentito, fino a nuove disposizioni, in sostituzione delle apposite marche previste dalla legge citata, l'uso di qualsiasi altro tipo di marche da bollo attualmente esistente, comprese quelle istituite per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con automezzi, sempreché trattisi di marche a doppia o a più sezioni.

La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla matrice o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra o le altre sezioni sull'altro esemplare della detta fattura o documento.

Per ogni altra tassa da corrispondersi con applicazione di marche ad unica sezione, possono essere usate, pure fino a nuove disposizioni, marche di qualsiasi tipo attualmente esistenti, escluse quelle a due o più sezioni.

Roma, addì 2 ottobre 1944

Il Ministro: SIGILLANTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944, n. 255, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre successivo, sono state accettate le dimissioni del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti e si è provveduto alla di lui sostituzione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro

Con decreto in data 30 settembre 1944 il Ministro per l'industria, commercio e lavoro ha nominato il prof. Emilio Giacone commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,80
Id.	5 %	1936	» 95,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,20
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,15
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,70

Media dei titoli del 13 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,80
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,10
Id.	5 %	1936	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,65
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,90
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,20

Media dei titoli del 18 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,75
Id.	5 %	1936	» 97,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850 16

tolte per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con automezzi, semprechè trattisi di marche a doppia o a più sezioni.

La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla matrice o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra o le altre sezioni sull'altro esemplare della detta fattura o documento.

Per ogni altra tassa da corrispondersi con applicazione di marche ad unica sezione, possono essere usate, pure fino a nuove disposizioni, marche di qualsiasi tipo attualmente esistenti, escluse quelle a due o più sezioni.

Roma, addì 2 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944, n. 245, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre successivo, sono state accettate le dimissioni del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti e si è provveduto alla di lui sostituzione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici n. 307 in data 19 settembre 1944, per sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente sunto nella *Gazzetta Ufficiale*, il sig. Vincenzo Torre fu Michele è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza, in sostituzione del precedente commissario comm. dott. ing. Giovanni Grauso.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,80
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 13 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,80
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,10
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,20

Media dei titoli del 18 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,50
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,75
Id. 5 % 1936		»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,85
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,45
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 2 8 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 10 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb annuo L. 200 — ; Un fascicolo » Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.
Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 397

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.
Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.
Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate. Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 233.
Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.
Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebita-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) . . . . . Pag. 400

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.

Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che istituisce per la durata dell'attuale stato di guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 II;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — semestrale » 55 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 110 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggi titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.
Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 397

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.
Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.
Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate. Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 233.
Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 234.
Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno. Pag. 399

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 235.
Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365 . . . . . Pag. 399

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario . . . . . Pag. 400

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario . Pag. 400

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) . . . . . Pag. 400

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.

Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che istituisce per la durata dell'attuale stato di guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, è cumulabile, per gli ufficiali dei carabinieri Reali, con tutte le indennità di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 252. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.

Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1540, relativa alla concessione di un'autovettura agli ufficiali dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1941, n. 268, contenente norme per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La speciale indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1940, n. 1540, da concedere a titolo di compenso agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio un'autovettura di proprietà, è fissata in lire 2400 annue lorde.

Art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.

Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'ordinamento del Regio esercito, quale risulta dalla legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni, sono soppressi l'Ispettorato dell'arma di fanteria, l'Ispettorato delle truppe alpine e l'Ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 256. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 233.

Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra.

0 2 9 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti
Registro Guerra n. 1, *foglio* n. 232. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.

Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1540, relativa alla concessione di un'autovettura agli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1941, n. 268, contenente norme per l'applicazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La speciale indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1940, n. 1540, da concedere a titolo di compenso agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio un'autovettura di proprietà, è fissata in lire 2400 annue lorde.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 256. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 233.

Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, concernente il pagamento delle pensioni in attesa del duplicato del certificato di iscrizione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il termine di un anno fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, per la validità dell'attestazione da emettersi dall'Ufficio provinciale del Tesoro in caso di richiesta del duplicato del certificato di iscrizione per pensione distrutto o smarrito per cause derivanti dalla guerra, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 72. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.

Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;
Considerato che in alcune provincie del Regno per contingenze speciali non è stato tenuto conto dell'articolo 4 del citato R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, e che in conseguenza vanno rivedute le liquidazioni a suo tempo effettuate, e ciò ai fini del ricupero dell'indebito corrisposto;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 73. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 235.

Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;
Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 81 del R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, modificato dall'articolo unico del R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, è sostituito il seguente:

« Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza e la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad imprese di importo complessivo non superiore a L. 500.000; se l'importo dei lavori non supera le L. 200.000 può autorizzare l'omissione del collaudo ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 72. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.

Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;
Considerato che in alcune provincie del Regno per contingenze speciali non è stato tenuto conto dell'articolo 4 del citato R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, e che in conseguenza vanno rivedute le liquidazioni a suo tempo effettuate, e ciò ai fini del ricupero dell'indebito corrisposto;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti indebitamente eseguiti per l'inosservanza dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, verranno recuperati in quote mensili di un ventesimo, da trattenersi sui futuri aumenti delle competenze che potessero essere liquidate per qualsiasi ragione ai debitori o con ritenute sulla pensione nel caso di collocamento a riposo dei debitori medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

genio militare, approvato con [illegible] n. 365.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;
Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 81 del R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, modificato dall'articolo unico del R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, è sostituito il seguente:

« Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza e la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad imprese di importo complessivo non superiore a L. 500.000; se l'importo dei lavori non supera le L. 200.000 può autorizzare l'omissione del collaudo ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 250. — SALVATORI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visti i verbali delle due adunanze tenute il 26 giugno e 24 luglio 1944 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario - società anonima con sede in Roma - dai quali risulta che sia il presidente che i componenti del Consiglio stesso « hanno messo a disposizione » la loro carica;

Visto lo statuto sociale di detto Istituto approvato con R. decreto 28 novembre 1920, n. 1895;

Viste le modificazioni apportatevi con R. decreto 27 maggio 1923, n. 1225;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli Enti pubblici;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla straordinaria gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato.

Art. 2.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza, ed a cui il commissario straordinario stesso potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri.

A vice commissario è nominato il prof. dott. Francesco Cantuti Castelvetri.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti allorchè essa sarà convocata per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli Enti pubblici;

Considerati i precedenti fascisti di parecchi dei componenti del Consiglio d'amministrazione di detto Istituto e ritenuta la necessità urgente di provvedere alla gestione straordinaria dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Ignazio Giordani è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da due vice commissari, i quali lo sostituiranno in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissari dell'Istituto medesimo sono nominati i signori Astarita ing. Tommaso e Ferrari dott. Gino.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti la quale dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

0 2 9 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2[illegible] maggio 1[illegible]

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. [illegible], relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli Enti pubblici;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla straordinaria gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato.

Art. 2.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza, ed a cui il commissario straordinario stesso potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri.

A vice commissario è nominato il prof. dott. Francesco Cantuti Castelvetri.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti allorchè essa sarà convocata per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto centrale delle banche e banchieri soggetto alla vigilanza dello Stato ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Il Consiglio [illegible] delle banche e banchieri è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Ignazio Giordani è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da due vice commissari, i quali lo sostituiranno in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissari dell'Istituto medesimo sono nominati i signori Astarita ing. Tommaso e Ferrari dott. Gino.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti la quale dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944, il gr. uff. dott. Enrico De Martino e il comm. avv. Carlo Alberto Morosetti sono stati rispettivamente nominati commissario e vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E. G. E. L. I.).

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 9 7 1

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Pag. 404

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario. Pag. 406

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 407

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania» . . . . . Pag. 407

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 408

CONCORSI

Ministero dell'interno: Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 408

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 12 OTTOBRE 1944:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 9 8 1

Italia e Colonie . . . (Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . (Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Pag. 404

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 406

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario. Pag. 406

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 407

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » . . . . . Pag. 407

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 408

CONCORSI

Ministero dell'interno: Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 408

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 12 OTTOBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il predetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato recupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1944
Registro Interno n. 3, *foglio n.* 156. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 set-

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che revoca i benefici in materia di pensioni e altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di estendere il suddetto Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, a tutte le provincie del Regno, man mano che queste vengono restituite all'Amministrazione italiana, e di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base degli stipendi e delle norme in vigore all'8 settem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. [illegible] ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il predetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato recupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 136. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni;

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme o aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base degli stipendi e delle norme in vigore all'8 settembre 1943.

Sulle pensioni riliquidate ai sensi del precedente comma sarà calcolata l'integrazione temporanea dovuta a' termini del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85.

Art. 4.

Al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sono apportati i seguenti emendamenti da applicarsi anche nei territori di cui all'art. 15, primo comma, dello stesso decreto:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I coefficienti di cui all'art. 1 sono applicati sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o assegno, dell'assegno supplementare temporaneo e degli altri assegni supplementari o integrativi eventualmente dovuti, con esclusione dell'assegno di caroviveri ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti per cessazioni dal servizio avvenute posteriormente al 31 gennaio 1944, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i proprî servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente [illegible] di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3, riguardante la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme [illegible] dello Stato di grado quarto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 157. — EMANUEL

tuzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, riguardante la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 40, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma continuativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato di grado quarto.

Agli altri invece è corrisposta soltanto l'intera indennità di missione del grado medesimo, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e per tutta la durata di esso.

Art. 3.

L'Alto Commissario dispone con suo decreto l'assegnazione al proprio ufficio dei magistrati e funzionari di cui all'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo predetto, nella posizione di comando.

0 3 0 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella stessa forma provvede all'assegnazione del personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza presso il nucleo di polizia giudiziaria posto alla sua dipendenza.

Art. 4.

Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da sede che non sia quella di Roma spetta, per tutta la durata del comando presso l'Alto Commissariato, l'intera indennità di missione prevista per i rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIASCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 165. — EMANUELE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

I fondi di cui all'articolo precedente sono amministrati, con l'osservanza delle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1944.

MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 165. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico il commissario nominato per la gestione straordinaria potrà temporaneamente assumere anche i poteri attribuiti al direttore dagli articoli 45, secondo comma e 48 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483.

0 3 0 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 304. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1211, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1351, che esclude il predetto Istituto dall'assorbimento in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 81 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GUIDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Agricoltura n. 4, foglio 79. — SPA

Visto il R. decreto 4 luglio 1935, n. 2265, che approva modifiche allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Felice Bollati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SICILIENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936;
Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838014

Visto, *Il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, *foglio* n. 204. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1244, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1354, che esclude il predetto Istituto dall'assorbimento in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 84 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Agricoltura n. 1, *foglio* 39. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di protezione del tabacco italiano e ne approva lo statuto;

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Felice Bollati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936;
Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Art. 2.

L'adozione del nuovo tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 16 ottobre 1944 per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico che saranno immatricolati da tale data.

Per gli autoveicoli già immatricolati alla data del presente decreto la targa di cui sono muniti dovrà essere sostituita con quella di nuovo tipo entro il 31 ottobre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830016
030071

Art. 3.

Il prezzo della targa è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) direttamente e pel tramite degli Ispettorati compartimentali di ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VENOSTA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 5 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 20 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua ge-

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Banco di Roma — società per azioni col capitale di trecento milioni versati, con sede in Roma — approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936;

Viste le modifiche apportatevi con i decreti del Capo del Governo 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, Senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Bruno Zambruno.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per le comunicazioni
CERAVOLA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VENOSTA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 20 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Banco di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, Senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Bruno Zamburno.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante nomine da farsi a norma dello statuto sociale.

A tale organo il commissario farà la riconsegna al termine della sua gestione con un inventario e una relazione contabile e, se del caso, un bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Labellarte Vito Donato, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Chioggia, del distretto notarile di Venezia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Santeramo in Colle, del distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chioggia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Labellarte Vito Donato dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Caporetto, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Ilicari, del distretto notarile di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Caporetto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Mendolorio Francesco notaio nel comune di Siracusa, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —

Media dei titoli del 21 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1944)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:*

Estrazione a sorte di:

n.	460 titoli di	1 obbligazione
»	1380 »	5 obbligazioni
»	1345 »	10 »

e così in totale n. 3185 titoli, per 20.810 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 10.405.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:*

Estrazione a sorte di:

n.	150 titoli di	1 obbligazione
»	90 »	5 obbligazioni
»	185 »	10 »
»	60 »	25 »

e così in totale n. 485 titoli per n. 2750 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.375.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:*

Estrazione a sorte di n. 325 titoli decupli rappresentanti 3250 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.625.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chioggia, nella quale, entro il medesimo successivo, il dott. Labellarte Nicolantonio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Capovrico, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, del distretto notarile di Foggia, a condizione che ottemperi alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Capovrico, nella quale, entro il medesimo successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 14 settembre 1944 il dott. Montefoste Francesco, notaio nel comune di Sirolo, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione I - Portafoglio

Media dei titoli del 30 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	102,35
Id. 3,50 % 1902	»	92 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,80
Id. 3 % 1906	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,35
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,70

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 6 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:*

Estrazione a sorte di:

n. 450	titoli di	1 obbligazione
» 1389	»	5 obbligazioni
» 1345	»	10 »

e così in totale n. 3185 titoli, per 20.810 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 10.405.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:*

Estrazione a sorte di:

n. 150	titoli di	1 obbligazione
» 92	»	5 obbligazioni
» 185	»	10 »
» 60	»	25 »

e così in totale n. 487 titoli per n. 997 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.975.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:*

Estrazione a sorte di n. 35 titoli decupli rappresentanti 350 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.625.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:*

Estrazione a sorte di n. 135 titoli decupli, rappresentanti 1350 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 675.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 ottobre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, in data 4 ottobre 1944, n. 464-I, l'ing. Giuseppe Alello è stato nominato commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina, con decorrenza dalla data del citato decreto.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

A decorrere dal 1° settembre c. a. sono riaperti gli arruolamenti nel Corpo di polizia.

A tali arruolamenti potranno prendere parte i giovani di età non inferiore agli anni 20 e non superiore ai 28.

Tale limite di età viene elevato ad anni 32 per gli ex combattenti, per i provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino riconosciute dal Ministero della guerra o dalle Autorità Alleate (*Sono esclusi i provenienti da formazioni fasciste*).

Le domande, in bollo da L. 8, corredate dai certificati di rito in carta libera, dovranno essere inoltrate agli Uffici arruolamento delle varie Prefetture che ne cureranno l'istruttoria e il conseguente invio alla Divisione forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti riconosciuti idonei verranno ammessi, previ accertamenti sanitari di controllo, a un saggio di scritturazione alla Scuola tecnica di polizia di Roma ove frequenteranno un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, dopo di che, superato un esame finale, potranno conseguire la nomina a guardia di pubblica sicurezza con una paga iniziale di circa L. 1900 mensili nette, ivi comprese le varie indennità connesse al periodo bellico.

Verrà data la precedenza negli arruolamenti agli aspiranti ex combattenti o provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino, riconosciute come sopra e che tale qualità potranno comprovare mediante l'esibizione di appositi documenti.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. *Il Ministro*: FERRARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 62 del 30 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 64 del 5 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 3 1 3

e Colonie { Semestrale . . . . L. 50 / Un fascicolo . . . 4 } | { Un fascicolo . . . 8 } | (Un fascicolo . . .)

Ai soli « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari } | All'Estero . . . . . { Abb. annuo L. 200 — / Un fascicolo Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 418

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

03141

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1.20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

0315
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La misura dell'indennità chilometrica sia via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. **241.**

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Guerra n. 1, *foglio* n. 269. — SALVATORI

0 3 1 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti e determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato

30 marzo 1933, n. 291, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978019

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GUELLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 164. — EMANUEL

100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta - Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice è posta identica lista di separazione con leggenda 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, confromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A*, *B*, *E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale: negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento.

0 3 2 1 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore blen acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento; delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
03221

soro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blen acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850 16

buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 29 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità

Visti gli articoli 16 della legge [illegible]
n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0324

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

---

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assem-

0 3 2 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1231, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Verenno, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, 10 maggio 1938, n. 1165, 5 novembre 1938, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SORAN

0 3 2 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansonetti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	13,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,35
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	93,65
Redimibile	3,50 % 1934	»	84 —
Id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96 —
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id	4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0328
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 69

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi var.

All'Estero: Abb annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

0 3 2 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

(con fascicolo) — Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . { Abb. annuo L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL 16 OTTOBRE 1944:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istru

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza, n. 1, *foglio n.* 172. — EMANUEL

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità [illegible] per la condotta della guerra.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 172. — EMANUEL

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite in applicazione di tali [illegible] prese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 7.

Le concerie dovranno mettere a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, cambiare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli di Napoli.

E' fatto divieto alle concerie di procurarsi materiali concianti in eccesso alle quantità stabilite nel buono di assegnazione.

concerie dovrà essere eseguita [illegible] l'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

tando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria e Lavoro, foglio n. 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali eserci-

DISPOSIZIONI E COMUNICA...

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 84 —
Id.	5 %	1936	» 97,10
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,40
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,30
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,30
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94,15
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,60
Id.	5 %	1936	» 97,35
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 97 —
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,45
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 5 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solluro . . . . . Pag. 434

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle Borse valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

0 3 3 8 1

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro . . . . . Pag. 434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. Pag. 436

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 436

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 436

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 436

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle Borse valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Art. 1.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio è composto presso ciascuna borsa da otto ovvero da quattro agenti di cambio, secondo l'importanza delle singole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

borso e giusta quanto verrà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli agenti di cambio, alla quale assiste il funzionario del Ministero del tesoro, delegato alla vigilanza della borsa.

Art. 2.

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di [illegible] il rappresentante legale del Comitato stesso;

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che sia incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 194. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso; il vice presidente lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza di entrambi, le funzioni del presidente sono disimpegnate dal componente più anziano per appartenenza al Comitato e, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 6.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio esercita le sue funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione composta di tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 104. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Commissariato generale per la pesca, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soppresso.

Sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi attinenti alla pesca già ad esso attri-

0341
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

buiti dall'art. 16 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 199. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 200. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 199. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 200. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 3/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938

0343
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica:

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restitu-

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedendi sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

0 3 4 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

o menzione di razza, nonchè ogni norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contrario al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del di tale somma [illegible] retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e-limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

Art. 7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immo-

0345
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

liare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2 o in quella di cui all'art. 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra la spesa ed il miglioramento.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse; se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art. 12.

I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 sunmenzionato.

Art. 11.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato: in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14.

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

pria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

Art. 15.

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse possedute anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in

Art. 19.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolute dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON

0348
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 20 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli sindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art. 18.

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non consequenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni sull'ammasso dell'olio di oliva e delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942 recante norme per il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944 recante norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della campagna 1944-45;

0346
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di modificare, integrare e sostituire le norme contenute nel precitato decreto 8 ottobre 1942;

Decreta:

Art. 1.

I residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

zione dei residui della torchiatura e dalla legivazione al frullino, sono bloccati presso gli stabilimenti medesimi, per essere assegnati alle industrie consumatrici, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva, di commercio e di cessione a qualsiasi titolo o forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

c) il movimento di uscita, per gli olii di cui alla precedente lettera *b*, verificatosi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina stessa;

d) i quantitativi di sansa esausta prodotti.

Art. 3.

La sansa esausta e noccioli che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavora

a qualsiasi titolo o forma delle sanse derivate

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

0 3 5 11
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Con decreto in data 30 settembre c. a. il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato l'avv. Ivo Caccia commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notaio nel comune di Cerrè Messapico, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,05

Media dei titoli del 10 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,10
Id. 5 % 1936	»	87,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

0 3 5 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fecali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notato nel comune di Santa Messapica, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 5 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,05

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 3 5 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 72

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.
Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.
Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.
Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 443
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . All'estero . . . .
Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.
Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.
Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.
Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.
Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.
Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 443
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1934

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 290. — SALVATORI

0 3 5 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con modificazioni, con le [illegible]
alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 134 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè [illegible] marina e per l'aeronautica, [illegible] per gli affari esteri e per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.
Registro Guerra n. 1, *foglio n.* 290. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

0 3 5 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio n.* 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio* n. 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938501 6

giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere congruamente prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

0 3 5 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commis- [illegible] quando alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

0 3 6 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

partenenti al primo quadro [illegible] del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni predette ha effetto dal primo del mese successivo [illegible] strazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

0361
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a gindizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 212. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tra al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 212. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1944, dal prof. dott. Vincenzo Manca Pastorino fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorino.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, aggiornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 31 marzo 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura si sono dimessi, due sono stati dichiarati decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

Considerato che nè il Consiglio d'amministrazione, nè il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'intervento della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944

0 3 6 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento approvato con decreto del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarcagnota è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

0365
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	93,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0366
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-561

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 445

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 266.
Annessi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 39.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vice-commissari della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 446

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 245, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 3 6 7 1

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 3

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 445

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.
Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 15 ottobre 1944, n. 30.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vice-commissari della «Gioventù Italiana» . . . . . Pag. 446

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato . . . . . Pag. 447

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali . . Pag. 447

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Destinazione di notaio ad altra residenza . . . . . Pag. 448

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) . . . . . Pag. 448

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 448

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.

Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:

— lire 5 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'integrazione del prezzo del grano;

— lire 400 milioni da inscriversi nello stato di previsione suddetto per il pagamento delle differenze di prezzo sulle derrate alimentari importate dagli Alleati;

— lire 36 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da corrispondere al Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re, ecc.	L.	9.440.000 —
Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno	»	10.000.000 —
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	10.000.000 —
Cap. n. 262. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate	»	180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 114. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LONGO

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;
Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838516

immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 114. — LUNGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari *(spese fisse)*	L.	32.000.000 —
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc.	»	23.060.000 —
	L.	55.060.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.

Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 3 7 0 1

Considerato che, con l'avvenuta liberazione di Roma, cade il presupposto che aveva determinato la nomina di un commissario per la sede secondaria della « Gioventù Italiana » sita in territorio liberato, e che occorre perciò procedere alla ricostruzione degli organi centrali dell'Ente;

Ritenuto che - essendo stati devoluti ai Ministri per la guerra e per la pubblica istruzione, a seconda della rispettiva competenza, i compiti e le attività di pertinenza del detto Ente - occorre procedere alla loro ripartizione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non opportuno la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, con cui si deroga fino a sei mesi dopo la pace alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui al suddetto regolamento;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 151966, 31 gennaio 1936, n. 160921, 10 gennaio 1938, n. 171, 5 dicembre 1941, n. 182322, 6 luglio 1942, n. 121191, 12 dicembre 1942, n. 133945 e 14 aprile 1943, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 3945, 16 ottobre 1942, n. 129130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 277. — LESSN

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.

Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 174. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 3045, 16 ottobre 1942, n. 122130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di annettere per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 277. — LESCA

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica, relative alla denuncia ed al blocco di prodotti industriali;

Ritenuto che la limitata disponibilità di alcuni prodotti rende tuttora necessario disciplinarne la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, limitatamente alle materie prime ed ai prodotti appresso elencati, è fatto obbligo alle aziende produttrici e grossiste di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenerli bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso.

1. — *Metalli ferrosi*: prodotti e lingotti, fili e fusi, vergella, lamiere e latta, acciai di ogni genere.
2. — *Metalli non ferrosi*: alluminio, antimonio, ottone, rame, cromo, piombo, mercurio, molibdeno, metallo monel, nichelio, stagno, metallo bianco per cuscinetti e leghe per saldature.
3. — *Legname*: tronchi di legno oltre 15 × 15 cm., legname da costruzione di dimensione minima di 8×8 cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traversine ferroviarie.
4. — *Cemento*.
5. — *Colori*: vernici, pigmenti per colori, olio di seme di lino.
6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.
7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.
8. — *Carburo*.
9. — *Soda caustica*.
10. — *Carta* da giornale e da stampa.
11. — *Grassi* per usi industriali.
12. — *Solventi*.
13. — *Sapone*.
14. — *Rotismi metallici*.
15. — *Vetri* (lastre).
16. — *Combustibili fossili*.
17. — *Fibre tessili artificiali*.
18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative ai fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del[illegible] del lavoro il quale decide

italiano, e si estenderanno alle altre che in seguito saranno restituite all'Amministrazione stessa.

I prodotti bloccati, prima del 1° novembre 1944, dalle Autorità Alleate, rimangono bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica in materia di denuncia e di blocco di prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: Gronchi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco di Giovanni, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1943, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo al reg. 16, foglio 116, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sone di filo.

6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.

7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.

8. — *Carburo*.

9. — *Soda caustica*.

10. — *Carta* da giornale e da stampa.

11. — *Grassi* per usi industriali.

12. — *Solventi*.

13. — *Sapone*.

14. — *Rottami metallici*.

15. — *Vetri* (lastre).

16. — *Combustibili fossili*.

17. — *Fibre tessili artificiali*.

18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative al fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale decide sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della produzione e della ricostruzione.

Art. 4.

Salvo le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate in tutte le provincie poste sotto l'amministrazione del Governo.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944.

Il Ministro: Gronchi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco di Giovanni, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1943, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 144, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1944, n. 809, il sig. ing. Mario Pinchera è stato nominato vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.
Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.
[illegible] sui depositi vincolati in conto corrente presso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.
Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 478

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.
Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 455

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 478

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 479

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 480

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

ONOREVOLI COLLEGHI,

I provvedimenti di amnistia e condono per le violazioni delle leggi finanziarie contenuti nei due annessi schemi di decreto non sono intesi ad elargire un beneficio ai contribuenti inadempienti. L'ora grave che il Paese attraversa e la necessità di spingere al massimo lo sforzo tributario di tutti i cittadini escludono la concessione in siffatta materia di sanatorie ispirate a concetti di indulgente clemenza.

I provvedimenti in parola trovano invece la loro giustificazione e la loro ragione nella necessità giuridica e morale di disapplicare le normali sanzioni alle inadempienze ai precetti delle leggi tributarie commesse durante il periodo dell'occupazione tedesca e sotto il dominio dello pseudo governo repubblicano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A parte la questione se i cittadini possono esser tenuti ad osservare gli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali nei confronti di un governo illegittimo e usurpatore, sia in fatto che la resistenza all'accertamento e al pagamento dei tributi è stata ed è una fra le non meno importanti forme della resistenza opposta dal popolo italiano all'invasione tedesca e al suo complice fascista; sicchè appare ovvia l'esigenza che coloro i quali non hanno voluto alimentare finanziariamente il nemico, incorrendo all'uopo in violazioni delle leggi tributarie non debbono soggiacere alle sanzioni penali e civili che le leggi stesse comminano in via normale per tali violazioni.

D'altra parte sta in fatto altresì che numerosi contribuenti durante il tempo dell'occupazione nazi-fascista si sono trovati e si trovano nell'impossibilità di provvedere, quando anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono scesi in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è scatenata la persecuzione nazi-fascista e che sono stati imprigionati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio è stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli alleati e dagli intendenti furono adottati alcuni provvedimenti, creandosi per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e quantunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente iniqua l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi delle dette proroghe, concesse dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, mediante la quale i contribuenti siano posti in termine ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento tardivo dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in penalità e sanzioni, le quali risolverebbero — nella massima parte dei casi — nel tutto irrisorie ed inique.

Tale sanatoria, oltre ad avere il grave effetto che l'applicazione di dette penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un ingente patrimoniale imponibile e di acquisire quindi un cospicuo gettito tributario, che diversamente, date le difficoltà di accertamento con l'estensione ai medesimi dell'efficacia dei provvedimenti stessi che, anche prima di tale estensione, venga disposta dalla autorità alleata.

Sia dall'amnistia che dal condono restano peraltro esclusi nel modo più assoluto le violazioni delle leggi finanziarie emanate dal Governo italiano a partire dall'8 settembre 1943, dato che nei riguardi di tali violazioni non possono ricorrere gli eccezionali motivi sopra illustrati cui i provvedimenti in parola sono ispirati. Con tale esclusione il Governo intende manifestare in un modo preciso il suo fermo intendimento di attenersi d'ora in avanti alla più rigida e rigorosa applicazione delle leggi fiscali e delle sanzioni da esse comminate, sicchè tutti i contribuenti siano indotti a compiere lealmente e puntualmente il loro dovere, come la gravità delle circostanze e la necessità dell'ora richiedono.

Tale è la portata dei provvedimenti che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

SIGUENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 281.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono condonate:

A) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la sopratassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione di patrioti [illegible] si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che [illegible] incarcerati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, portati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1918, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1923, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei tributi perentori. Intervenuto l'armistizio è stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'invito fatto dai patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti ai tributi, dagli alleati e dagli interessi furono adottati alcuni provvedimenti, creandosi per ogni zona e regione una legislazione particolare difforme, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti dello pseudo governo repubblicano; e quantunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente ingiusta l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi delle dette proroghe, concesse dal Governo esistente in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze concorrono a dimostrare la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie commesse sotto l'occupazione nazi-fascista, ordinando la quale i contribuenti siano posti in termine ed ammessi a regolarizzare la loro situazione mediante l'adempimento ritardato dei precetti violati ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in penalità e sanzioni, le quali risulterebbero — nella massima parte dei casi — del tutto ingiuste ed inique.

Tale sanatoria, eliminando il grave ostacolo che l'applicazione di dette penalità e sanzioni opporrebbe allo spontaneo tardivo adempimento da parte dei contribuenti dei loro obblighi fiscali, darà modo di render palese un lungo periodo materiale impossibile e di acquisire quindi un cospicuo gettito tributario, che diversamente, data la difficoltà di accertamento, andrebbe quasi totalmente perduto. Sicchè i proventi provvedimenti, lungi dal danneggiare, potranno riuscire di notevole vantaggio all'Erario, il cui interesse coincide con le esigenze di equità e di giustizia nei rapporti dei contribuenti che sono state sopra accennate.

Poichè il territorio nazionale non è ancora completamente liberato, occorre che l'amnistia ed il condono possano trovare applicazione nei riguardi delle violazioni che, nelle zone ancora occupate dal nemico, avvengano ulteriormente fino a liberazione avvenuta e anche durante un breve periodo successivo alla liberazione, necessario per il ripristino di un ordinato delle condizioni normali di vita. A tal fine si dispone che i detti provvedimenti trovino applicazione nei riguardi delle violazioni commesse fino al giorno precedente a quello della loro entrata in vigore, la quale resterà nei singoli territori con la restituzione di essi all'amministrazione italiana ovvero

DECRETO LEGISLATIVO [illegible]
tobre 1944, n. 281.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Sono condonate:

A) la sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette;

B) la sopratassa comminata dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazione infedele;

C) la pena pecuniaria da L. 50 a L. 150, comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli uffici delle imposte;

D) la pena pecuniaria da L. 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dichiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive loro aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta colonare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 75;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante l'emissione di un prestito redimibile 5 %, e l'istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, riguardante l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 94;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1118, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 295, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;

d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta;

e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;

f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;

g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative;

i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 152, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le sopratasse e le pene pecuniarie [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente la tassa di bollo;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 110 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radiocudizioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 152, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1229.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le sopratasse e le pene pecuniarie previste nel presente decreto sono condonate a condizione che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 8.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie: tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838116

mento al quale è stabilito l'ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 41. — 11518

Art. 1.

E' concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 70;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 190;

h) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 % sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 3 8 2 1

i) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

l) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e successive modificazioni;

m) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1943, n. 204;

n) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del Blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1250;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1368;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovraimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1369;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 810;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 415, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 431, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli indu-

b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.

Art. 4.

E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 3 8 5 1

dante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da giuoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1368;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovraimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

i) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 417, concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1151;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1229;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 91, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;

n) Legge 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.

Art. 3.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0384

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata [illegible] sottoposti anteriormente

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 284.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti, anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

Art. 3.

I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola tra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 3 8 6 1

Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Art. 4.

A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori *ex aequo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 28, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori, che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; e, qualora queste siano occupate, potranno, per deliberazione del Consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina, o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili; a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SORICE

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 282. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1374;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esclusa qualsiasi designazione di più professori ex *aequo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 88, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

Art. 8.

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 3, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2026, sono revocati. Essi potranno essere disposti

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 126. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 20.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visti i Regi decreti-legge 20 ottobre 1943, n. 248, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 20.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 126. — Lucca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 29 ottobre 1943, n. 248, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 125. — LUCCA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali in dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 125. — LUCCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016
03901

TABELLA A.

ENTRATA

In diminuzione:

Cap. n. 26. — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . L. 119.606.280

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA B

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) . L. 600.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . . » 980.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 2.200.000 —
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato . . . . . » 80.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . » 400.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 6.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 300.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 700.000 —
Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica) . . . . » 70.000 —
Cap. n. 59. — Spese pel servizio araldico, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 29.500.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc. . . . . » 540.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . . » 1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 7.222.050 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Commissione suprema di difesa»:
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . L. 500.000 —
Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi al personale, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 84. — Acquisto e rilegatura dei libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 25.500.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 87. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 1.300.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 2.900.000 —
Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . » 30.000 —
Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 160.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . » 8.500.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . » 350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 100.000 —
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 20.000 —
Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . » 500.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 250.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Sottosegretariato per la stampa e le informazioni»:
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . . » 12.000.000 —
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere . » 50.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali . . » 1.000.000 —
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie . . . » 100.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali . . » 80.000 —
Cap. n. 107-X. — Spese riservate . » 1.400.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali . . . » 275.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) . L. 600.000 —

Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . . » 900.000 —

Cap. n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 2.500.000 —

Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato . . . . . » 80.000 —

Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato . . . » 400.000 —

Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . » 6.000 —

Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 300.000 —

Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato) . » 700.000 —

Cap. n. 58. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consulta Araldica) . . . . » 70.000 —

Cap. n. 59. — Spese pel servizio araldico, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 20.500.000 —

Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc. . . . . » 540.000 —

Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 63. — Personale - Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . » 1.000.000 —

Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 7.200.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissione suprema di difesa »:

Cap. n. 77-*bis*. — Spese di funzionamento della Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 77-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 77-*quater*. — Sussidi al personale in servizio della Commissione Suprema di Difesa ed alle loro famiglie . . . . » 10.000 —

Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 7.500.000 —

rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . » 2.900.000 —

Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . » 40.000 —

Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . . . . » 60.000 —

Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . » 160.000 —

Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 8.500.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . » 350.000 —

Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . » 100.000 —

Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . » 500.000 —

Cap. n. 107. — Fitti di locali (Avvocatura dello Stato) . . . . . » 250.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . » 12.000.000 —

Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere . » 50.000 —

Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali . . » 1.000.000 —

Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-IX. — Spese casuali . . . » 80.000 —

Cap. n. 107-X. — Spese riservate . . » 1.100.000 —

Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali . . . » 275.000 —

Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza » 1.000.000 —

Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca » 40.000 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero. (Spese fisse) » 720.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai capi addetti stampa all'estero. (Spese obbligatorie) . . . » 1.500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa . . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato . » 150.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere . . . . . » 230.000 —

Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno . . . . . » 250.000 —

Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 941) . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468 . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1633 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773) . . . . . » 1.600.000 —

Cap. n. 107-XXVIII. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E N I T.) . . . . . » 3.600.000 —

Cap. n. 107-XXIX. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale . » 1.000.000 —

Cap. n. 107-XXX. — Spese per la ge-

Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc. . . . L. 15.000.000 —

Cap. n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 6.500.000 —

Cap. n. 111. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . » 1.250.000 —

Cap. n. 134. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi ecc. . » 11.580.000 —

Cap. n. 136. — Mercedi, compensi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 139. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 148. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 175. — Spese per la beneficenza romana, ecc. . . . . » 143.000.000 —

Cap. n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 2.725.000.000 —

Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 200.401 877,12

Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro . . . » 100.000 —

Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . . » 360.000 —

Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc. . » 225.000 —

Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. . . . . » 24.000.000 —

Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 . » 33.000.000 —

Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio del collocamento degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc. . » 247.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tinenti alle attività del Sottosegretario

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni riviste e giornali italiani ed esteri . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere . . . . . » 230.000 —

Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno . . . . . » 250.000 —

Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 941) . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XXVI — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1931, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 468 . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 107-XXVII — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1653 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773) . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 107-XXVIII — Contributo dello Stato nella spesa di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie turistiche (E.N.I.T.) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 107-XXIX — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze a mite in altre relative all'attività teatrale e musicale . » 1.000.000 —

Cap. n. 107-XXX — Spese per la gestione della Discoteca di Stato (Art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 107-XXXI — Quota del 5,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1149 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1938, n. 1547 convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 - quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706) » *per memoria*

Cap. n. 107-XXXII — Spese per la radiodiffusione e la televisione . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 216. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 2.725.000.000 —

Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 200.401.877,12

Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro . . . » 100.000 —

Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . . » 360.000 —

Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 230 — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare, ecc. . » 225.000 —

Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. . . . . » 24.000.000 —

Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481 » 32.000.000 —

Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 2.800.000 —

Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio del collocamento degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc. » 747.385 —

Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra, ecc. . . . . » 13.000.000 —

Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc. . » 4.500.000 —

Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . » 3.250.000 —

Cap. n. 245. — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc. . . . . » 300.000 —

0 3 6 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 216. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Catasto giurisdizionale, ecc. . . . . L. 170.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Sottosegretariato per la stampa e le informazioni»:

Cap. n. 251-*bis* — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 251-*ter* — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche (Regio decreto-legge 16 novembre 1942, n. 1395) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 251-*quater* — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli Istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1950, n. 352) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 251-*quinquies* — Fondo corrispondente al 4% dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei produttori dei filmi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1951, n. 1123) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 266. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico . . » 500.000 —

Cap. n. 266-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. . . . . » 60.000.000 —

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (D. decreto 23 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.466.457.000.13

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento.

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . » 900.000

Cap. n. 14. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispet-

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: «Direzione Generale per gli Scambi e per le Valute»:

Cap. n. 156-*bis*. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 156-*ter* — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 1 marzo 1950, n. 159 - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 156-*quater* — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 636, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 37 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) e indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 165-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . » 150.000

Cap. n. 173. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese (escluso i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (escluso i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 66.370.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e gli Istituti in cui debbono aver luogo esoneri collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 352) . . . . . per memoria

Cap. n. 25-*quinquies* — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi film nazionali, sia documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiori ai 1700 da erogare a favore dei produttori dei produttori dei film stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941, n. 1135) . . . . . per memoria

Cap. n. 266. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 266-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese del nemico . . » 500.000 —

Cap. n. 266-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 326 — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. . . . . » 80.000.000 —

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sul Comune, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (R. decreto 23 agosto 1945, n. 731) . . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.400.197.692.12

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento.

Cap. n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . » 900.000

Cap. n. 16. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 25. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 45. — Assegni, retribuzioni, ecc. al personale della R. Accademia e scuola d'applicazione, della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Amministrazione del catasto, ecc.) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 156-*quater* — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ad altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1198, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 638, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 37 del Regio decreto 3 maggio 1924, n. 843, agli esattori incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 165-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) o indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 165-*ter* di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . . » 180.000

Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese (escluso i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese (escluso i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 60.370.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . » 20.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . » 60.000

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc. » 8.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 120.000

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura ecc. » 200.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, ecc. » 20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788501 6

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. .	L.	300.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	70.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	46.500
Cap. n.16. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	18.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. .	»	22.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc., al personale giudiziario, ecc. . .	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc	»	200.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	100.000
Cap. n. 31 — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc	»	500.000
Cap. n. 33 — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	60.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi	»	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50 — Compensi per insegnamento, ecc . Spese per la scuola agenti di custodia, ecc	»	100.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53 — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc	»	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena .	»	1.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo Stipendi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 2 — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc . .	»	600.000
Cap. n. 3. — Indennità e spese per Consigli, ecc.	»	15.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata . .	»	1.500.000
Cap. n. 6 — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno Biblioteca, ecc. . .	»	15.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc. . . .	»	720.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Contributi, ecc. per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche .	»	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	80.000
Cap. n.17. — Fitto di locali, ecc. . .	»	354.000
Cap n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21 — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23 — Pensioni ordinarie . .	»	6.500.000
Cap n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26 — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri . .	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria . . .	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » . .	»	2.000.000
Cap. n. 46 — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero . .	»	5.051.000
Cap. n. 49. — Spese eventuali all'estero.	»	200.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.450.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	857.615
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc	»	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura re-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 887016
0 3 6 9 7 1

rendimento ai magistrati, ecc.

Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	»	200.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	160.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	50.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi	»	2.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	100.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc - Spese per la scuola agenti di custodia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto di detenuti, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	»	500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. (Spese fisse)	»	15.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	»	50.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	»	150.000
Totale	L.	119.541.500

rendimento, ecc.

Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	354.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	6.500.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per concorso alle spese di cancelleria	»	100.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione). — Contributo dello Stato alla «Fondazione dei figli degli italiani all'estero»	»	2.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 49. — Spese eventuali all'estero.	»	200.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	537.015
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	»	4.000.000
Cap. n. 80 — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, ecc. per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	241.321
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	72.631
Totale	L.	92.635.567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto, ecc. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	L.	30.000.000 —
Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni - Spese per il funzionamento delle consulte, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali	»	350.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie	»	2.500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 22. — Museo dell'Africa Italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	»	50.000 —
Totale	L.	35.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	24.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale	»	150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	24.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	8.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	»	50.000 —
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	80.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	1.000 —
Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.	»	355.000 —
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	80.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	»	130.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto, ecc.	»	150.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . » 500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 29. — Museo dell'Africa italiana. Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 30. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. . . » 35.000.000 —

Totale . . . L.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . L. 24.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale » 150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 1.100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 24.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc. . . . » 200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. » 150.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . » 200.000 —
Cap. n. 25. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 160.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 10.000 —
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 8.000 —
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo, ecc. delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 20.000 —

per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . » 80.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. . » 175.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 35.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . » 125.000 —
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 15.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . . . . » 60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. » 15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 30.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc. » 7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 8.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. » 130.000 —
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, ecc. » 2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale, ecc. » 70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo. - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . » 80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di vitto, ecc. » 150.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 400.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti. - Regia scuola di metodo « G. Cardano », ecc. - Personale di ruolo. - Stipendi, ecc. » 520.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. - Contributo e sussidi . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 4 0 0 1

Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari. - Stipendi, ecc.	L.	600.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 84. — Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario, ecc.	»	28.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	3.200.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. Remunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	200.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	3.000 —
Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	900.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	110.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 98. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 100. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Regie Università ecc.)	»	24.000.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa - ecc.	»	1.580.000 —
Cap. n. 108. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc.	»	18.000.000 —
Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 120. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	L.	360.000 —
Cap. n. 121. — Sussidi, ecc. a biblioteche popolari, ecc.	»	10.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta Centrale per gli studi storici, ecc.	»	1.550.000 —
Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi ecc.	»	19.000.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica	»	30.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 139. — Acquisti di pergamene, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	1.080.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 143. — Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	100.000 —
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	»	70.000 —
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Compensi ai segretari delle ... gli esami di abilitazione tecnica ... 900.000 —

Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . 15.000.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. 1.500.000 —

Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. 250.000 —

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . 6.500.000 —

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per scambi, ecc. . . . 30.000 —

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . 110.000 —

Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. 100.000 —

Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . . 500.000 —

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . 15.000.000 —

Cap. n. 98. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . 10.000 —

Cap. n. 100. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . .

Cap. n. 101. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Corsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . 950.000 —

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, ecc. . . . 150.000 —

Cap. n. 103. — Affitto e condizione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . 120.000 —

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Regie Università ecc.) - . . 21.000.000 —

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa, ecc. . . . . 1.250.000 —

Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc. . . . . 20.000 —

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . 18.000.000 —

Cap. n. 112. — Spese per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . 300.000 —

Cap. n. 113. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc. . . . 100.000 —

Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori d'università, ecc. con professori di paesi esteri, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. 4.200.000 —

Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . 4.800.000 —

Cap. n. 121. — Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ecc. . . . 32.000 —

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . 240.000 —

personale non di ruolo, ...

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica . . . . . 50.000 —

Cap. n. 138. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. - Fitto e trasformazione di locali, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 139. — Acquisti di partiture, di carta da musica, ecc. per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc. . . . . 20.000 —

Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc. 500.000 —

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . 400.000 —

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . 100.000 —

Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . 70.000 —

Cap. n. 146. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc. . . . . 900.000 —

Cap. n. 147. — Lavori di consolidazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . 300.000 —

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, ecc. . . . . 200.000 —

Cap. n. 150. — Monumenti - Notazioni conservative a monumenti, ecc. . . . . 120.000 —

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . 600.000 —

Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc. . . . . 150.000 —

Cap. n. 157. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc. . . . . 250.000 —

Cap. n. 159. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . 250.000 —

Cap. n. 162. — Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc. . . . . 120.000 —

Cap. n. 165. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc. . 200.000 —

Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, musei ecc. . . . . 6.000.000 —

Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc. degli uffici ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . 300.000 —

Cap. n. 170. — Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ecc. . . . . 25.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto e di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione, ecc. . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale non di ruolo assunto a termine, presso l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 182. — Somme da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc. . . . » 50.000 —

Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc. . » 48.000 —

Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini . . . » 30.000 —

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc. » 12.000.000 —

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc. . » 7.000.000 —

Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. » 1.508.382,40

Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. . . . . » 1.873.091,20

Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. . . . . » 1.585.277,74

Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc. . . . . » 229.355 —

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale . . . L. 463.743.106,34

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di Pubblica Sicurezza, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 15. — Spese di lite, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 300.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni Centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 45.000

Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 60.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 36.000.000

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, ecc. . . . » 80.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc. . » 15.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc. . . . . » 3.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc. . . . . » 9.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . » 500.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 40.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 182. — Somma da erogare per l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc.	50.000 —	
Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione	20.000 —	
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc.	48.000 —	
Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	30.000 —	
Cap. n. 190. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione nell'edizione nazionale dei classici greci e latini	100.000 —	
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc.	12.000.000 —	
Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc.	7.000.000 —	
Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc.	1.508.382,40	
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	1.873.091,20	
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc.	1.585.277,74	
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20 (cento), ecc.	229.355 —	
Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto, di bonifica umana, ecc.	500.000 —	
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.		
Totale	L. 462.743.106,34	

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	15.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	16.400
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	800.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni, ecc.	»	1.050.000
Cap. n. 20. — Spese per l'Amministrazione centrale	»	60.000
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	25.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	60.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, ecc.	»	80.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	»	850.000
Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc.	»	3.300
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli Istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	30.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese per la vigilanza, ecc. degli stupefacenti, ecc.	»	35.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le cavallette, ecc.	»	600.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della Marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 60. — Premi di natalità e natalità	»	10.000.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - ...rnamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc.	»	5.000
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. — 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc.	»	2.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	400.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	250.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	10.000.000
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle		

Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito, ecc.	L.	239.375
Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari	»	250.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	30.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	»	20.000.000
Cap. n. 122. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento del Corpo di polizia, ecc.	»	89.500
Cap. n. 123-bis. - (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento	»	10.000.000
Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc.	»	900.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 128. — Indennità a rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari, ecc.	»	26.000
Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della aggiunta temporanea, ecc.	»	779.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 133. — Annualità spettante alla Cassa depositi e Prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno, ecc.	»	71.612
Totale . . .	L.	1.151.132.987

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	9.000.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc. . . » 5.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc. . » 150.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 1.200.000

Cap. n. 68. — Spese pei trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . » 15.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 200.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento del Corpo armato di polizia, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento del Corpo di polizia, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. — 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. » 500.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1.950.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 550.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanza, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di carovieri al personale di rivenzio, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc. . . . » 600.000

Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 165.000

Cap. n. 105. — Contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 45.000.000

Cap. n. 107. — Contributo a favore dell'Istituto Romano di S. Michele, ecc. . . » 153.000

Spese per l'impianto e [illegible] campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc. » 900.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 1.700.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 60.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari, ecc. » 30.000

Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della aggiunta temporanea, ecc. . . . . » 372.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 7.500.000

Cap. n. 133. — Annualità spettanti alla Cassa depositi e Prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione del fabbricato destinato a sede del Ministero dell'Interno, ecc. . . . . » 71.612

Totale . . . L. 135.732.967

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 9.000.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc. » 300.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 100.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 100.000

Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo	L.	90.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	»	250.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 18. — Spese di liti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	»	120.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	100.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	500.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	900.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiaggie	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 35. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	8.500.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico (Roviale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	7.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento	»	1.500.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed opera temporanei Retribuzioni, ecc	»	2.500.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	500.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili adibite al servizio di		

Cap. n. 73. — Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	L.	50.000.000
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	»	50.000.000
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	»	4.500.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	400.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	200.000
Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	10.000
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.	»	100.000
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: «Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere»:		
Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.600.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	8.700.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	4.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	100.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	10.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	»	100.000.000
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	77.000
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	65.791
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinto ad uso della sede		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	-	
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	800.000	
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiaggie	»	3.000.000	
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 35. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	6.000.000	
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	8.500.000	
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di di piena, ecc.	»	600.000	
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.000.000	
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	15.000.000	
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	»	7.000.000	
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento	»	2.000.000	
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei Retribuzioni, ecc.	»	1.500.000	
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	2.800.000	
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili adibite al servizio di Direzione, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	3.000.000	
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	300.000	
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	»	2.000.000	
Cap. n. 66 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1698)	»	30.000	
Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato, concorsi e sussidi	»	2.000.000	
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	1.000.000	
degli automezzi	»	500.000	
Cap. n. 98. — Spese di liti, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	10.000	
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	»	100.000	
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:		-	
Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	3.600.000	
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	8.700.000	
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	4.050.000	
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000	
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	100.000	
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	10.000.000	
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000	
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	»	100.000.000	
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	77.000	
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	65.791	
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	6.859	
Totale . . .	L.	412.309.520	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc.		2.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 0 8 1

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	»	350.000
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc. dei locali	»	20.000
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli Ispettorati compartimentali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	»	60.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	25.000
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio	»	50.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 43. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 45-bis (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	150.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	20.000
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	»	60.000
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio		

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L.	80.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	70.000
Cap. n. 10. — Spese di lite, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	96.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità, ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	27.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	46.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario. Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta. Acquisto di puledri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici. Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	»	300.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 22 — Quote a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc. . . . . » 17.000

Cap. n. 24 — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc. . » 1.500.000

Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. » 200.000

Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio . . . . . » 50.000

Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.750.000

Cap. n. 39 — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 42-bis (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . » 100.000

Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. » 200.000

Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 142.772.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile L. 20.000.000

Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare - Stipendi, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 3. — Assegni, ecc. pur gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 40.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc. » 500.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 9.000.000

Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 20. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi e assegni fissi, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 22 — Indennità ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. . . » 4.000.000

Cap. n. 24. — Corredi alle truppe, ecc. » 27.000.000

Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . . » 46.000.000

Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc. . . . » 35.000.000

Cap. n. 28 — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore; spese postali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze della Amministrazioni militari, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 47. — Spese per il tiro a segno nazionale . . . . . » 300.000

Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. . . . . » 18.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai Corpi, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	1.122.200.000

MINISTERO DELLA MARINA

In generale:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L.	7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	900.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale	»	300.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	130.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	13.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina -		
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	900.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	3.500.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc	»	12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	600.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	60.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	35.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 86. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca	»	60.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	»	1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ordinario di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	1.452.260.060

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L.	7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	900.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale. . . .	»	300.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc. .	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	260.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	13.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	350.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc.	»	870.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc. . . .	»	48.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare agli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	6.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	30.000.000
Cap. n. 32. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc. . . .	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	3.500.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc. .	»	7.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc. .	»	2.500.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc	»	12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc. .	»	450.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	60.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	35.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	120.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi . .	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	4.500.000
Cap. n. 86 — Indennità per una sola volta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca . .	»	60.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc.	»	350.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc. . . .	»	300.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile	»	15.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 99. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 103. — Sovvenzioni alle Società assistrici di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali R. Marina, ecc. - Assegni e indennità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.600.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	580.000
Totale	L.	325.226.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di liti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Con-		

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	30.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	251.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

...ato, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. .	»	6.000.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 8, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. .	»	580.000
Totale . . .	L.	535.626.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc. . . .	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	300.000
Cap. n 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	5.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	50.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione	»	150.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc. . .	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc. . . .	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc. . .	»	15.000.000
Cap. n. 39 — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 50 — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio . . .	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio .	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc. .	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	20.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale . . .	L.	251.050.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	24.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	320.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	480.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 14. — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi .	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	170.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc. . .	»	50.000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc. .	»	200.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	»	80.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di sorte, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	800.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Agricoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	80.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	40.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. .	»	200.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	80.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»	10.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc. . . .	»	800.000
Cap. n. 39. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc. . .	»	50.000
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc. .	»	100.000
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	300.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc. . . .	»	1.500.000
Cap. n. 57. — Indennità di tramutamento e di missione e diarie per Commissioni,		
Cap. n. 63. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale .	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	»	100.000
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	»	193.500
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . .	»	200.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	100.000
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	»	317.500
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti, ecc.	»	34.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione malattiera, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc. . .	»	200.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	»	350.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . .	»	15.000.000
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . .	»	200.000
Cap. n. 102 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 108. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc. . .	»	6.000.000
Cap. n. 109. — Contributo speciale all'O-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	zionale della previdenza sociale, ecc.	»
	Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc.	»
	Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	»
	Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di semi, ecc.	»
	Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»
	Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»
	Cap. n. 27. — Agricoltura: incoraggiamenti, premi e sussidi, ecc.	»
	Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»
	Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»
	Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»
	Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»
	Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»
	Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»
	Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»
	Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, ecc.	»
	Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	»
	Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»
	Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»
	Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»
	Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»
	Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	»
	Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, pernottazione e dislocazione ad ufficiali, ecc.	»
	Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc.	»
	Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»
	Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»
	Cap. n. 57. — Indennità di trasferimento e di missione o diarie per Commissioni al personale forestale civile, ecc.	»
	Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»
	Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»
	Cap. n. 60. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»
	Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»
	Cap. n. 63. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	»
	Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»
200.000	Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	» 100.000
80.000	Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	» 193.500
200.000	Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'ampliamento della superficie olivata, ecc.	» 200.000
800.000	Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	» 200.000
150.000	Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	» 150.000
50.000	Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	» 400.000
80.000	Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	» 200.000
150.000	Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	» 100.000
40.000	Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	» 317.500
200.000	Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti, ecc.	» 34.000
10.000	Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera, ecc.	» 200.000
600.000	Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	» 200.000
800.000	Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc.	» 200.000
50.000	Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	» 300.000
50.000	Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	» 350.000
500.000	Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	» 18.000.000
2.000.000	Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	» 300.000
100.000	Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	» 35.000.000
300.000	Cap. n. 108. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc.	» 6.000.000
1.500.000	Cap. n. 109. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc.	» 3.343.000
20.000	Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc.	» 300.000
100.000	Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc.	» 500.000
30.000	Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	» 200.000
8.000	Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	» 500.000
100.000		
100.000		
40.000		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 114. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc. . .	L.	700.000
Cap. n. 113. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	»	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. .	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	33.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc. .	»	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 132. — Annualità rientranti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e e sussidi di bonifica integrale, ecc. . .	»	82.131.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento.	»	4.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.000.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc. .	»	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 159. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc. .	»	12.000.000
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla		

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	18.000.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. .	»	91.500
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc. . . .	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc. . . .	»	300.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	250.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc. . .	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche . . .	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	1.800.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	18.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	20.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	500.000.000	
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e a sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.131.000	
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000	
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento.	»	4.000.000	
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.600.000	
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000	
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000	
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.000.000	
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000	
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000	
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000	
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000	
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000	
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disodamento, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 158. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	»	12.000.000	
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	»	40.000	
Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	12.000.000	
Cap. n. 168. — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	200.000	
Totale . . .	L.	361.857.000	

detto al Ministero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	260.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	18.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	20.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	300.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	55.000
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	»	24.000
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	15.000
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	75.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organi sui assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spesa per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	160.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.371
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.350.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	40.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	900.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo pel funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	63.285.361

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chimici, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine, ecc.	»	1.300.000
Totale	L.	202.709.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza.	»	32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	10.051.000
Cap. n. 23. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.625.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	10.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, noleggio e riparazioni di macchine, ecc.	»	14.911.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc. . . . . »
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc. . . . . »
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc. »
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc. . . . . »
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . »
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere ecc. . . . . »
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc. . . . . »
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. »
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera, ecc. . . . . »
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc. . . . . »
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . »
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc. »
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc. »
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . »
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo . . . . . »
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. »
Cap. n. 106. — Spese di ufficio . . . . »
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali . . . . . »
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali emigranti dall'estero, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo pel funzionamento della gestione autonoma inerente ai servizi delle migrazioni interne, ecc. . . » 1.000.000

Totale . . . L. 63.285.261

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . L. 191.600.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 24.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc. . . . . L. 11.635.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc. . . . . » 855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc. » 3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc. . . . . » 2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. » 700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. » 100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza. . » 32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali . . . . » 18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc. . . . . » 5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . » 3.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc. » 2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc. . . » 1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione . . . » 10.051.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc. . » 5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . . » 19.625.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. » 10.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . . . » 14.911.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 1.436.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc. » 550.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc. . » 200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc. » 400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . . . . » 1.750.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc. . » 500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 730.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. . » 49.125.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 4 2 0 1

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . . . . . L. 1.160.000
Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato . . . . . » 12.000
Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacei . . . . . » 17.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ecc. . . . . » 26.000
Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, noto e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.557.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato . . . . . » 1.300.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 11.320.000

Totale . . L. 202.769.660

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800
Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 285.000
Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:
a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi . . . . . » 24.000
b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . » 1.100
d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000
e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . » 5.000
f) Quota di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . . » 6.000
Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:
a) Onorari prescritti . . . . . » 1.700
b) Proventi vari . . . . . » 100
b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, ecc. . . . . L. 4.000
c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc. . » 267.000
d) Entrate diverse . . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.001.300

SPESE

In aumento:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:
a) Locali e mobili . . . . . L. 500
b) Imposte e tasse . . . . . » 8.300
Art. n. 2. — Spese di amministrazione:
a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.280.000
b) Personale - Pensioni . . . . . » 152.000
c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 7.300
e) Sussidi . . . . . » 6.000
f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500
g) Locali in affitto . . . . . » 26.000
h) Spese di ufficio . . . . . » 4.000
Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:
a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . . » 500
b) Indennità di trasferimento, ecc. . » 1.400
c) Forniture di bollettari, ecc. . . » 12.000
f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 3.000
l) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000
m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.700
Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 31.000
Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:
a) Personale straordinario . . . . » 31.500
b) Spese straordinarie diverse, ecc. . » 160.000
Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000
b) Imposta di ricchezza mobile . » 130.000
c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000
d) Addizionale 2 %, ecc. . . . . » 2.500
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . » 1.500
f) Ritenute per tassa di bollo . . . » 500
Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:
a) Onorari a notari cessati ecc. . » 5.000
b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito ecc. . . . . » 4.000
c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . . » 267.000
d) Somme dovute a diversi . . . . » 21.000

Totale . . . L. 2.001.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chimici esportati, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.557.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 11.379.000

Totale . . L. 202.739.000

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800
Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 585.000
Art. n. 4. — Entrate e recuperi diversi:
a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi . . . . . » 24.000
b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . » 1.100
d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000
e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . » 5.000
f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . . » 6.000
Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:
a) Onorari prescritti . . . . . » 1.700
b) Proventi vari . . . . . » 100
Art. n. 6. — Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio . . . » 1.307.000
Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000
b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . . » 120.000
c) Ritenute per imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000
d) Ritenute per addizionale 2 %, ecc. » 2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . » 1.500
f) Ritenute per tasse di bollo . . » 800
Art. n. 9. — Entrate di spettanza di terzi:
a) Onorari a notari cessati, ecc. . » 5.000
b) Imposte e tasse . . . . . » 3.000
Art. n. 2. — Spese di amministrazione:
a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.200.000
b) Personale - Pensioni . . . . . » 152.000
c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 7.500
e) Sussidi . . . . . » 6.000
f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500
g) Locali in affitto . . . . . » 26.000
h) Spese di ufficio . . . . . » 4.000
Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:
a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . » 500
b) Indennità di trasferimento, ecc. . » 1.400
c) Forniture di bollettari, ecc. . . » 12.000
f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 3.000
i) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000
m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.700
Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 31.000
Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:
a) Personale straordinario . . . . » 31.200
b) Spese straordinarie diverse, e:c. . » 160.000
Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000
b) Imposta di ricchezza mobile . » 120.000
c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000
d) Addizionale 2 %, ecc. . . . » 2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . » 1.500
f) Ritenute per tassa di bollo . . » 800
Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:
a) Onorari a notari cessati ecc. . » 5.000
b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito ecc. . . . . » 4.000
c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . » 267.000
d) Somme dovute a diversi . . . » 31.000

Totale . . . L. 2.091.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito . . . . . L. 500
Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc. . . . . » 100
Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . . . . » 1.000
Cap. n. 4. — Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe . » 30.000
Cap. n. 6. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 4 2 2 1

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale . .	L.	100
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti	»	50.000
Totale . . .	L.	82.350

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc. .	L.	1.400
Cap. n. 4. — Spese generali d'amministrazione	»	50
Cap. n. 5. — Spese casuali	»	50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.	»	100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc.	»	25.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc.	»	1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc.	»	2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . . .	»	100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto	»	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc.	»	1.300
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale .	»	100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia	»	50.000
Totale . . .	L.	82.350

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap n. 1 — Rendite consolidate, ecc.	L.	4.471.560
Cap n. 2. — Prodotto di beni stabili .	»	4.560
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	500.000
Cap n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	300.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. pei miglioramenti economici al clero del Regno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9 — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro pontino, ecc.	»	500.000
Cap n 11. — Estazione e ricupero di capitali	»	100.000

Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	250.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo	»	300.000
Cap n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto	»	151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 16 — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc. .	»	120.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc.	»	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento	»	400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla Istruzione pubblica ed alla beneficenza	»	272.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	7.000.000
Cap. n 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc.	»	400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc.	»	580.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali	»	2.500
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto	»	470.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto . .	»	800.000
Cap. n 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	100.000
Cap n. 36 — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Cap. n. 6. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc.	»	1000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc.	»	2.400
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	»	100
Cap. n. 11. — Acquisto di titoli individuali di conto	»	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc.	»	1.300
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	»	100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia	»	50.000
Totale	L.	82.200

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	4.471.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	300.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. per miglioramenti economici al clero del Regno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro pontino, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Riscossione e ricupero di capitali	»	100.000
Totale	L.	12.949.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	20.600
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc.	»	25.600
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie	»	28.000
Cap. n. 5. — Arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc.	»	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento	»	480
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla Istruzione pubblica ed alla beneficenza	»	272.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc.	»	400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc.	»	380.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali	»	3.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc.	»	16.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto	»	470.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	»	800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc.	»	530.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc.	»	100.000
Totale	L.	12.949.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.069.100
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi	L.	20.000
Cap. n. 7. — Cessione di capitali	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Canoni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 12. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	»	3.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali	»	577.190
Cap. n. 23. — Ripianamento di capitali, estinzione di debiti, ecc.	»	100.000
Totale	L.	1.389.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc.	L.	65.015.000 —
Cap. n. 2. — Proventi della vendita dei		
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	L.	128.000 —
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	58.000 —
Cap. n. 14. — Proventi radiotelegrafici	»	1.260.000 —
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolari, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso ecc. per il servizio delle casse di risparmio postali	»	26.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	1.200.000 —
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc.	»	5.032.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	480.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	209.491.677,12
Totale	L.	366.145.677,12

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	158.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc	»	8.360.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.924.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc.	»	38.720 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	18.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	176.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.725.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	240.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indagini di ca-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985016

T—ro dello Stato per spese incrente alla pensione dei patrimoni riuniti ex-economali	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Canoni, canoni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 12. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali	»	577.390
Cap. n. 23. — Investimento di capitali, estinzioni di debiti, ecc.	»	100.000
Totale . . .	L.	1.359.750

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc.	L.	65.015.000 —
Cap. n. 2. — Proventi della vendita dei rifiuti postali, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 3. — Ammenda applicate al personale postelegrafico, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 4. — Ritenute mensili, ecc. per la fornitura della divisa uniforme, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi, ecc.	»	18.000 —
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	14.000 —
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1.491.000 —
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	4.200.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	37.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	4.632.000 —
conto pensioni, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.150.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	860.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	480.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 28 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	200.401.677,12
Totale . . .	L.	306.125.677,12

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	158.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc	»	8.300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.924.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc.	»	38.720 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanee per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	38.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	176.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.725.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura delle divisa uniformi, ecc.	»	240.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indagini di carattere riservato ed urgente	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Contributo fisso, ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico, ecc.	»	245.000 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	35.000.000 —
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensione, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	5.320.000 —
Cap. n. 25. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	360.000 —
Cap. n. 26. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 27. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	875.880 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	561.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia dei e somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	65.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	150.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	36.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di ma-		
Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	144.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.010.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di lit	»	12.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	36.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	516.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5.160.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	4.200.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali	»	30.000 —
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	33.000.000 —
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.220.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica	»	100.000 —
Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc.	»	220.001 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale aumento	L.	485.731.957,12
In diminuzione:		
Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	119.606.280 —

0 4 2 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . . . » 9.000.000 —

Cap. n. 34. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . » 850.000 —

Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici antialcani, ecc. » 564.000 —

Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . . » 9.000 —

Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc. . . » 1.000.000 —

Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc. » 250.000 —

Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di inservienti nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 6.000 —

Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . . » 180.000 —

Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc. » 20.000 —

Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 36.000 —

Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. . » 1.900.000 —

Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. . . » 25.000 —

Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc. » 120.000 —

Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc. . . . . » 370.000 —

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie, ecc. » 36.000 —

Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, ecc. . » 857.237,12

Cap. n. 78. — Spese di lite . . . . » 1.250.000 —

Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. . . » 10.000.000 —

Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc. . . . . » 310.000 —

Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. . . . . » 5.150.000 —

Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . » 4.250.000 —

Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. » 26.000 —

Cap. n. 90. — Spese casuali . . . . »

Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . » 23.000.000 —

Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc. . . . » 220.000 —

Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Totale aumento . . . L. 485.731.057,12

In diminuzione:

Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . L. 119.606.980 —

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 6.500.000 —

Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc. . . . . » 308.040 —

Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc . . . . . » 830.000 —

Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc. . . » 3.250.000 —

Cap. n. 7. — Trattamento al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc. . . . . » 20.200 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona della annualità sul valore degli impianti telefonici, ecc.	L.	4.793.763,20
Cap. n. 11. — Pagamento da parte dei concessionari di zona dell'attivo annuo, ecc.	»	168.849,60
Totale . . .	L.	16.270.000,80

SPESA

In complesso:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti	»	300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	900.000 —
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	3.500.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	40.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 18. — Abbuoni e rimborsi vari	»	50.000 —
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	300.000 —
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di mantenimento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 25. — Spese comuni	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	30.250 —
Cap. n. 31. — Imposte erariali e comunali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	»	50.050,80
Totale . . .	L.	16.270.000,80

Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	L.	5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	6.000.000
Cap. n. 16. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc.	»	15.220.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del dopolavoro ferroviario	»	380.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	16.100.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.735.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 49. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	30.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	10.600.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc	»	1.100.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.620.000
Cap. n. 72. — Contributo del personale	»	6.800.000
Cap. n. 74. — Multe al personale	»	200.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	9.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Ricavo vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	210.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	95.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.700.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	500.000 —	»
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti	300.000 —	»
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	500.000 —	»
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	800.000 —	»
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	100.000 —	»
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione, ecc.	100.000 —	»
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	900.000 —	»
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diarista, ecc.	3.000.000 —	»
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	100.000 —	»
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	1.000.000 —	»
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	10.000 —	»
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	1.000.000 —	»
Cap. n. 15. — Abbuoni e rimborsi vari	50.000 —	»
Cap. n. 21. — Spese per fitto locali di proprietà privata	300.000 —	»
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici interurbani, ecc.	2.000.000 —	»
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	100.000 —	»
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	300.000 —	»
Cap. n. 25. — Spese casuali	10.000 —	»
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	20.250 —	»
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	100.000 —	»
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dal concessionario di zona per il pagamento degli impianti telefonici, ecc.	59.550.80	»
Totale . . .	L. 16.379.300.80	

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	100.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	4.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Redditi patrimoniali da assegnare alle spese di carattere patrimoniale	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 49. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	»	20.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 68. — Multe delle case	»	6.000.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	16.000.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.800.000
Cap. n. 74. — Multe al personale	»	200.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	9.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 94. — Ricavo vendite e accreditamenti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	240.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	65.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.300.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale . . .	L.	5.015.350.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	85.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione Generale)	»	6.300.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento)	»	245.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico)	»	12.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico)	L.	500.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	77.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	83.500.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	60.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	155.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	14.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	110.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	123.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	500.000
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	300.000
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	250.000
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	15.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	»	600.000.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad impre-	»	1.000.000

Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee, ecc.	L.	200.000.000
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	517.000.000
Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	»	94.800.000
Cap. n. 64. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	5.000.000
Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc.	»	120.000
Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	14.700.000
Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	4.780.000
Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	»	100.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	180.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	»	460.000.000
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	»	80.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	20.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	71.000.000
Cap. n. 93. — Indennità per macchinisti	»	8.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	60.000
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	»	18.500.000
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	»	300.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	800.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	500.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	2.000.000
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	1.500.000
Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	3.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	1.000.000
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	»	100.000
Cap. n. 116. — Sussidi diversi	»	300.000
Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di ma-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Servizio lavori e costruzioni)	»	Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	» 14.700.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	» 110.000.000	Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	» 10.000.000	Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	» 4.780.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	» 70.000.000	Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	» 100.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	» 500.000	Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	» 180.000.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	» 2.000.000	Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	» 20.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	» 123.000.000	Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	» 460.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	» 1.000.000	Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	» 80.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	» 2.500.000	Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	» 70.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	» 3.000.000	Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	» 60.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	» 1.000.000	Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	» 20.000.000
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	» 1.500.000	Cap. n. 92. — Pensioni	» 71.000.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	» 1.000.000	Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri	» 8.500.000
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	» 5.000.000	Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	» 2.500.000
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	» 2.700.000	Cap. n. 98. — Pensioni	» 60.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	» 250.000	Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	» 18.500.000
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	» 6.000.000	Cap. n. 104. — Imposte e sovraimposte	» 300.000
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	» 3.000.000	Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	» 800.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	» 500.000	Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	» 500.000
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	» 300.000	Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	» 2.000.000
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	» 6.000.000	Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	» 1.500.000
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	» 1.200.000	Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	» 2.000.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	» 250.000	Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	» 8.000.000
Cap. n. 46. — Addebiti per cali, ecc. nelle scorte di magazzino, ecc.	» 9.000.000	Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	» 1.000.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	» 15.000.000	Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	» 100.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	» 60.000.000	Cap. n. 116. — Sussidi diversi	» 300.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad imprese ed in economia	» 1.000.000	Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc.	» 23.500.000	Cap. n. 125. — Spese della gestione	» 1.200.000
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc.	» 410.000	Cap. n. 126. — Sovrano mutuato al personale	» 8.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	» 20.000.000	Cap. n. 127. — Spese della gestione	» 9.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	» 60.000.000	Cap. n. 129. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	» 2.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile	» 100.000.000	Cap. n. 132. — Spese per acquisti e diverse	» 800.000.000
		Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	» 10.000.000
		Cap. n. 135. — Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc.	» 240.000.000

0 4 3 2 1
C.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985016

Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	L.	67.500.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.500.000
Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.845.560.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno
Il Ministro del Tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 60. — BARNABA

Veduti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 566, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;

Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;

Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1934, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;

Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 760;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 69. — BARNABA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;
1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 2.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1944.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

missione — il rimborso, mediante [illegible]
a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, la relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2: e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 152. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 30028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 128. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	L.	67.500.000
Cap. n. 129. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.300.000
Cap. n. 130. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.041.500.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno
Il Ministro del Tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 69. — BARNABA

Veduto il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 456, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 382, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;
Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 382, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;
Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1931, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 69. — BARNABA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;
Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1931, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 20 dicembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 4 3 8 2

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1944.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, ap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016
0 4 3 6 1

a favore dell'esibitore, se al [illegible]
tore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2: e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Le disposizioni dei precedenti articoli [illegible] applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 30028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

0 4 4 1 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LUSEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 4 4 21
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore

0 4 4 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 31 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . . { Anno, annate . . .
Un fascicolo - Prezzi vari | All'estero . . . . { Un fascicolo

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto. Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 487

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 487

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 488

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 488

0461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.
Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopraripportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 124. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.
Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopraripportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 128. — LUGO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 124. — LUGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

04481
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 899, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 4 5 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ssendo appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 4.

Il Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

...sso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A. dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 306. — MAGNISCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;
Visto il R. decreto 20 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conferirsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1039, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 386. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 427. — LOSCO

---

cernente la revisione di alcuni [illegible] personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;

Visto il R. decreto 20 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conferirsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1029, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 315. — SALVAGNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 4 5 2 1

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto n. 1590 del 12 ottobre 1924 e successive modificazioni;

Vista il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3191, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente prefetto mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Art. 3.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 6. — TAFURI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vinciguerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 181. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 59 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3191, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Art. 3.

Per la campagna 1944 la nomina del delegato dei concessionari verrà fatta dal competente pretore del mandamento entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1769;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vinciguerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 181. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituiva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 156. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1944, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

3. Bolletti-Censi Cornelia vedova di Michele Bianchi (legge 27 dicembre 1930 n. 1747)	L.	12.000
4. Talia Santarelli vedova di Armando Casalini (legge 12 giugno 1931, n. 742) .	»	12.000
5. Huber Edith vedova di Luigi Razza (R. D. L. 19 settembre 1935, n. 1741) . .	»	12.000
6. Cristina Maria vedova di Mario Carli (R. D. L. 5 dicembre 1935, n. 2162) . .	»	12.000
7. Cortese Virginia vedova di Roberto Forges Davanzati (R. D. L. 24 giugno 1937, n. 1201)	»	12.000
8. Maria Miglioretti vedova di Gaetano Postiglione (R. D. L. 29 novembre 1937, n. 2130)	»	12.000
9. Sironi Teresita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2214).	»	12.000
10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831)	»	12.000
11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078) .	»	12.000
12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 20 novembre 1939, n. 1947)	»	8.000
13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23) . .	»	100.000
14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1930, n. 936 e legge 19 luglio 1941, n. 788) . .	»	12.000
15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 519)	»	12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 210. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943, col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 150. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1944, n. 165;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 agosto 1944, n. 165, sono revocate, ove siano ancora in godimento, le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi sottoindicati, concessi dopo il 28 ottobre 1922 a titolo di benemerenze fasciste:

1. Buldrini Cesarina vedova di Giulio Giordani (R. D. L. 15 ottobre 1923, n. 2364)	L. 13.000
2. Manfredi Teresa vedova di Asclepia Gandolfo (R. D. L. 22 novembre 1925, n. 2109)	» 10.000
9. Sironi Teresita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2214)	» 12.000
10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831)	» 12.000
11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078)	» 12.000
12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 29 novembre 1939, n. 1947)	» 8.000
13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23)	» 100.000
14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1930, n. 936 e legge 19 luglio 1941, n. 788)	» 12.000
15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 519)	» 12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 210. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;
Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943, col quale vennero approvate le nuove tabelle di interessi per i buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Determina:

Art. 1.

I moduli per i buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) serie *F* sono ristampati su carta filigranata nella quale vengono riprodotte a chiaroscuro e su due file otto testine raffiguranti simbolicamente Minerva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nella ristampa dei buoni postali fruttiferi della stessa serie *F* vengono eliminati gli emblemi del fascio littorio riprodotti negli angoli interni della cornice del buono propriamente detto e quelli inseriti nello stemma innestato nella parte superiore della cornice e nel bollo a secco impresso sul disco bianco che interrompe la parte inferiore della cornice medesima. Sono eliminate altresì le indicazioni dell'era fascista predisposte a tergo dei titoli, laddove si debbono apporre la data di emissione e quella di quietanza del titolo.

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *F* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire trecento, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 193, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di [illegible] domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *F* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli apriranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

f) per gli aspiranti iscritti [illegible]

del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 193, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Mintina Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 130, con il quale l'articolo primo del decreto Ministeriale 22 ottobre 1942, concernente la concessione della miniera di zolfo « Fiumarazza Batrice », è variato nel modo seguente: « Ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice » sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sac. Garlisi Salvatore fu Pietro, domiciliato in Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,00
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,60
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,[illegible]
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 17 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247.

Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 4 5 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	93,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 25 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 247.

Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016


0461